SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dei trasporti

Ministero delle comunicazioni

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2007.

Autorizzazione all'avvio delle procedure di stabilizzazione di personale in servizio a tempo determinato nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Agenzie e negli enti pubblici non economici, ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 237 e 238, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha autorizzato rispettivamente: i Ministeri per i beni culturali e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio ad avvalersi del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; il Ministero dell'economia e delle finanze ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'art. 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 239, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2006 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti;

Visto l'art. 1, commi 240 e 241 della citata legge n. 266/2005 che prevede, rispettivamente, a favore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) la possibilità di avvalersi del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia; del CNIPA l'autorizzazione a prorogare i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005; dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) della possibilità di continuare ad avvalersi del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005;

Visto l'art. 1, comma 242 della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 che autorizza il Corpo forestale dello Stato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005;

Visto il comma 249 dell'art. 1, comma 242 della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 che consente alle amministrazioni di cui al comma 247 della citata legge di continuare ad avvalersi del personale ivi indicato;

Visto, in particolare, il comma 519, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006, n 296 il quale prevede che, per l'anno 2007, una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 venga destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive;

Visto, altresì, che il comma 521, dell'articolo unico della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che le modalità di assunzione di cui al citato comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'art. 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'art. 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.

Considerato che, ai sensi del citato comma 247 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, alla ripartizione del contingente concernente il personale di cui ai commi da 237 a 242 della citata legge n. 266/2005, fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale e nel rispetto delle dotazioni organiche vigenti, da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le richieste delle seguenti amministrazioni: Corpo forestale dello Stato, Ministero dei beni culturali ed ambientali, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Dipartimento della giustizia minorile, Ministero della salute, Consiglio di Stato, Agenzia del territorio, INPS, INAIL, INPDAP, CNIPA, APAT, ENPALS;

Considerato che il comma 251 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 prevede che, nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 250, per consentire le successive assunzioni a tempo indeterminato del personale relative al contingente di cui al comma 247 della legge n. 266/2005, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, a decorrere dall'anno 2007, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro;

Considerato, altresì, che, ai sensi del citato comma 251 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005, gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a 253 del citato art. 1, nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci;

Considerato che il comma 1077 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 prevede che, in relazione alla procedura di stabilizzazione del personale operaio presso il Corpo forestale dello Stato, al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio forestale di cui all'art. 1, comma 242 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione, di cui al comma 521 dei presente articolo, si applicano, nell'ambito delle disponibilità del fondo ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, ai sensi del suindicato comma 247 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 dell'articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 996, e del comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la ripartizione del contingente di personale fra le amministrazioni di cui ai commi da 237 a 242 dell'art. 1, legge n. 266/2005, nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dal comma 251 del citato art. 1 della legge n. 266/2005;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato, e 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visti i commi 404 e 440 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Ritenuto, altresì, di autorizzare le predette amministrazioni ad avviare procedure di reclutamento per un numero di posti compatibili con i vincoli finanziari previsti dalla richiamata legge n. 266/2005;

Vista la nota n. 7793/GAB-U del Capo di Gabinetto del Ministro per le riforme e l'innovazioni nelle pubbliche amministrazioni con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 1, comma 247 della legge n 266/2005, il concerto del Ministro dell'economia e della finanze in ordine alla richieste di autorizzazione ad avviare le previste procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato delle predette amministrazioni previste dalla menzionata disposizione nel limite di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità;

Acquisito il parere positivo del Ministro dell'economia e delle finanze concernente le suindicate richieste di all'autorizzazione ad avviare le previste procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato con nota n. 206/VARCEM/2424 del 19 febbraio 2007;

Ritenuto, pertanto, che le predette amministrazioni possano, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere autorizzate ad avviare le citate procedure di stabilizzazione nel rispetto dei relativi organici e dei fabbisogni previsti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazione nelle pubbliche amministrazioni al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contingente di personale di cui all'art. 1, commi 247e 249, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ripartito tra le diverse amministrazioni di cui alla richiamata disposizione secondo quanto risulta dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 249, della legge n. 266/2005, le assunzioni a tempo indeterminato di personale di cui al comma precedente del presente articolo possono essere avviate negli anni 2007 e 2008, in deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e fermo restando il rispetto degli adempimenti di cui alla legge n. 296/2006. Le amministrazioni di cui al comma precedente del presente articolo, nel fissare i criteri per la predisposizione degli avvisi pubblici e delle relative modalità di espletamento delle operazioni di assunzione sono tenute, ai fini dell'avvio delle predette procedure di assunzione di personale interessato alla stabilizzazione, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a rispettare i principi generali e la normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni.

3. Le amministrazioni dello Stato e l'Agenzia del territorio sono autorizzati, nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad avviare procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per complessivi 6.514 posti, di cui 631 part-time, così come risulta dalla citata tabella 1 allegata al presente decreto. Le relative assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui al predetto contingente fanno carico all'apposito fondo di importo pari a 180 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritto nell'UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale - Capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007.

4. Le amministrazioni di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto sono autorizzate, nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo unico, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad avviare procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per complessivi 448 posti. Le relative assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui al predetto contingente, ai sensi del comma 251 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono poste a carico dei rispettivi bilanci dei singoli enti.

5. Le amministrazioni di cui alle ripetute tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto che, per esigenze organizzative e gestionali sopravvenute, intendano avviare le predette procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato relative ad unità di personale appartenenti a profili professionali diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, purché in possesso dei requisiti di cui al citato articolo unico, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate ad avviare le relative procedure fermo restando l'area professionale nonché la posizione economica relativa a ciascun posto da coprire riconosciuto a ciascuna amministrazione dal presente decreto.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 249, legge n. 266/2005 e dell'articolo unico, commi 519 e 591 della predetta legge n. 296/2006, le medesime amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono, per i medesimi anni 2007 e 2008, continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento delle procedure di stabilizzazione a tempo indeterminato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 febbraio 2007

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 103

TABELLA 1

Assunzioni personale (Art. 1, comma 521, legge 27 dicembre 2006, n. 296

Amministrazione	Area	Profilo	Unità
Corpo Forestale dello Stato		Operaio Agrario	**1007**
Ministero della Giustizia **(Dip.Org.zione Giudiziaria)**	C2	Esperto informatico	**1**
	C1	Contabile	**87**
	B3	Contabile	**211**
	B2	Operatore giudiziario	**317**
	B1	Operatore giudiziario	**298**
	A1	Ausiliario	**674**
		Totale	**1588**
Ministero della Giustizia **(Dip.Giustizia Minorile)**	C1	Assistente Sociale	**2**
	B3	Contabili esperti	**30**
	B1	Collab. tecnico ausiliario	**64**
		Totale	**96**
Ministero della Giustizia **(Dip. Amm.zione Penitenziaria)**	C1	Contabile	**46**
	C1	Educatore	**45**
	C1	Tecnico Ingegnere	**31**
	B3	Ass. Tecnico Edile	**12**
		Totale	**134**
Salute	C1	Collab. Amm.vo	**18**
	B2	Operatore Amm.vo	**21**
	B2	Operatore tecnico	**11**
		Totale	**50**
Beni ed Attività Culturali	B3	Assistente Tecnico	**6**
	B3	Assistente alla Vigilanza (part time)	**631**
	B1	Addetto servizi di Sorveglianza	**1.418**
		Totale	**2.055**
T.A.R. e Consiglio di Stato	B1	Operatore di base	**35**
	A1	Ausiliario	**23**
		Totale	**58**
Economia e Finanze	C2	Funzionario Amm.vo	**8**
TOTALE MINISTERI			**4.996**
Agenzia del Territorio	B3	Assistente Tecnico	**1.518**
TOTALE GENERALE			**6.514**
		di cui part time	***631***

TABELLA 2

Assunzioni personale (Art. 1, comma 521, legge 27 dicembre 2006, n. 296

Enti Pubblici non Economici	Area	Profilo	Unità
I.N.P.S.	B1	Operatore Amm.vo	60
	A2	Ausiliario	48
		Totale	108
I.N.P.D.A.P.	B2	Operatore di processo	2
	B1	Operatore di processo	18
	A2	Addetto di supporto	27
		Totale	47
I.N.A.I.L.	B2	Operatore Amm.vo	50
A.P.A.T.	liv. 3°	Tecnologi	40
	liv. 5°	Funzionario amministrativo	35
	liv. 6°	Collaboratore tecnico	24
	liv. 7°	Collaboratore amministrativo	84
	liv. 8°	Operatore tecnico	2
		Totale	185
C.N.I.P.A.		Specialista tecnico Funz. Amm.vo	19
		Operatore di Amm.zione	1
		Totale	20

E.N.P.A.L.S.	C1	Collab.re Amm.vo	15
	B2	Operatore Amm.vo	10
	B1	Operatore Amm.vo	13
		Totale	38

TOTALE GENERALE	**448**

TABELLA 3

RIEPILOGO

Amministrazioni	Unità
Ministeri	4.996
Agenzie	1.518
Enti pubblici non economici	243
Enti di ricerca	205
Totale generale . . .	6.962 *

(*) Di cui 631 unità part-time.

07A04745

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2007.

Indizione della procedura di selezione e di reclutamento di professionalità altamente qualificate nelle materie di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, come indicato dall'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che prevede, per le finalità di potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che il citato art. 1, comma 481, della legge finanziaria 2007 prevede, altresì, per le finalità di potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, che una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è destinata ad un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante il regolamento di attuazione della disciplina di accesso alla dirigenza nelle amministrazioni dello Stato, ed, in particolare, l'art. 4 del citato decreto;

Atteso che il più volte citato art. 1, comma 481, della legge finanziaria 2007 stabilisce che le modalità di reclutamento connesse con il suddetto programma straordinario di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Visto l'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, che contempla, in sede di ripartizione tra le articolazioni dell'Amministrazione dell'economia e delle finanze del contingente di personale ivi previsto, la possibilità di adottare modalità anche speciali per il reclutamento;

Considerato che il citato comma 481 della legge finanziaria per il 2007 consente l'indizione di una speciale procedura di selezione, rispondente a specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, volta al reclutamento, con modalità e tempi celeri, di professionalità altamente qualificate nelle materie di competenza del Dipartimento, nonché alla valorizzazione del patrimonio di competenze e di professionalità acquisito dai funzionari dell'amministrazione nello svolgimento delle attività istituzionali;

Ritenuto che per i suddetti fini occorre definire requisiti d'accesso speciali, in deroga alla normativa vigente, volti a circoscrivere una categoria selezionata di destinatari, nonché a prevedere una speciale riserva per il personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto di individuare i suddetti requisiti tenendo conto di specifiche esperienze professionali acquisite in materia di analisi dei dati di finanza pubblica e del possesso di specifici titoli accademici;

Ritenuto che la procedura di selezione dovrà essere incentrata sull'esame complessivo delle competenze specialistiche possedute dai candidati, con particolare riferimento alla verifica delle esperienze professionali maturate in materia di analisi dei dati di finanza pubblica, nonché all'accertamento delle capacità manageriali, dell'attitudine a lavorare per obiettivi e risultati, delle motivazioni professionali e della capacità di sviluppare competenze e livelli di performance in linea con la missione istituzionale dell'amministrazione;

Considerate le carenze di organico nella qualifica dirigenziale nell'ambito degli uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto che il più volte citato comma 481 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si configura come norma speciale che, nel prevedere un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità, contempla la possibilità di bandire procedure concorsuali e di effettuare assunzioni anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia.

Decreta:

Art. 1

Reclutamento di personale con qualifica dirigenziale

1. In relazione alle indifferibili, peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse con le finalità di potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, indicate dall'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad indire un'apposita procedura selettiva, da svolgersi mediante valutazione di titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, come specificato al comma 4, integrata da un colloquio, per il reclutamento di un contingente di ventisei unità nella qualifica dirigenziale.

2. Alla procedura selettiva di reclutamento sono ammessi a partecipare i soggetti muniti di laurea quadriennale ovvero specialistica, nelle classi di laurea

individuate nel bando, conseguita con punteggio di 110/110 o votazione equivalente, nonché di uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca in discipline economico-finanziarie o statistiche, conseguito presso istituti italiani o stranieri, ovvero esperienza professionale documentabile e successiva alla laurea, di almeno cinque anni, nel settore della finanza pubblica acquisita presso soggetti pubblici o privati. Sono, altresì, ammessi a partecipare alla selezione i dipendenti di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, muniti di laurea quadriennale ovvero specialistica, nelle classi di laurea individuate nel bando, che alla data di emanazione del bando stesso abbiano maturato almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Fino al 50% del contingente del comma 1 è riservato ai funzionari di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, appartenenti alle posizioni economiche C2 e C3, muniti di laurea quadriennale ovvero specialistica, nelle classi di laurea individuate nel bando, che alla data di emanazione del bando stesso, risultino in servizio presso il medesimo Ministero ed abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche.

4. La procedura selettiva di cui al comma 1 tiene conto dei titoli accademici e in misura prevalente delle competenze specialistiche possedute dai candidati, con particolare riferimento alla verifica delle esperienze professionali concretamente maturate nel campo dell'analisi e del monitoraggio della spesa pubblica e più in generale dei dati di finanza pubblica, ed è volta all'accertamento del possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell'attitudine a lavorare per obiettivi e risultati, delle motivazioni professionali e della capacità di sviluppare competenze e livelli di performance in linea con la missione istituzionale dell'amministrazione. A tal fine la commissione esaminatrice è integrata da un esperto in public management. Nel bando di concorso saranno indicati in dettaglio i criteri di valutazione dei titoli, le tipologie delle prove e le relative modalità di svolgimento.

Art. 2
Oneri finanziari

1. Alle assunzioni derivanti dall'espletamento della procedura di cui all'art. 1, si provvede nel limite di spesa di 1 milione e 57 mila euro per l'anno 2007 e di 2 milioni e 114 mila euro a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo di quota parte dell'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Roma, 19 aprile 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2007
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 236

07A04735

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 aprile 2007.

Revoca dell'impegno assunto con decreto dirigenziale n. 27 del 28 dicembre 2005, per il progetto Eureka E!3278 Waterproof Leather, presentato dalla Conceria Patrizia di De Piano Luigi & C Snc.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca di seguito denominato MUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 27 del 28 dicembre 2005, con il quale è stato ammesso alle agevolazioni il progetto Eureka E!3278 WATERPROOF presentato dalla Conceria Patrizia di De Piano Luigi & C Snc ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, per un costo totale ammesso pari ad euro 1.430.588,00 (di cui per attività di ricerca industriale euro 753.714,00 e per attività di sviluppo precompetitivo euro 676.874,00).

Vista la nota del 3 gennaio 2007 prot. n. .4542, con la quale la Conceria Patrizia di De Piano Luigi & C. Snc ha comunicato la volontà di rinunciare al progetto Eureka E!3278 WATERPROOF LEATHER.

Vista la presa d'atto del Comitato, nella seduta del 18 gennaio 2007, della richiesta di rinuncia al finanziamento del progetto denominato Eureka E!3278 WATERPROOF LEATHER da parte della proponente Conceria Patrizia di De Piano Luigi & C Snc

Ritenuta la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto dirigenziale n. 27 del 28 dicembre 2005, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca Eureka E!3278 WATERPROOF LEATHER presentato dalla Conceria Patrizia di De Piano Luigi & C Snc;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la revoca dell'impegno assunto con decreto dirigenziale n. 27 del 28 dicembre 2005, per il progetto Eureka E!3278 presentato dalla Conceria Patrizia di De Piano Luigi & C Snc., per un importo complessivo pari a euro 1.430.588,00 di cui euro 753.714,00 per ricerca industriale ed euro 676.874,00 per lo sviluppo precompetitivo.

Roma, 23 aprile 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A04739

DECRETO 17 maggio 2007.

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* e 4, comma 1;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo», e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Accademia navale di Livorno, l'Accademia militare di Modena e le Università di Pisa e di Modena-Reggio Emilia;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali», e, in particolare, l'art. 154;

Visto il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 4 aprile 2007;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2007-2008, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della predetta legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Per l'anno accademico 2007/2008, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 2 agosto 1999, n. 264 indicati agli articoli seguenti, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto.

1. Per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, la prova di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, è predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca avvalendosi di una apposita Commissione di esperti, costituita con decreto ministeriale, che opera in conformità dei commi seguenti.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

- logica e cultura generale;
- storia;
- disegno e rappresentazione;
- matematica e fisica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, la Commissione predispone trentatre quesiti per l'argomento di logica e cultura generale, diciotto per l'argo-

mento di storia, diciotto per disegno e rappresentazione e undici per matematica e fisica. La Commissione predispone altresì altrettanti quesiti per la prova di riserva.

4. La prova di ammissione ai corsi per gli studenti comunitari e per gli studenti non comunitari residenti in Italia, di cui alla legge n. 189 del 2002, art. 26, nonché per gli studenti non comunitari residenti all'estero, si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 3 settembre 2007. La prova ha inizio alle ore 11,00. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

Art. 3.

Prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

1. Per l'accesso ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'università e della ricerca avvalendosi di una apposita commissione di esperti, costituita con decreto ministeriale che opera in conformità dei commi seguenti.

2. La prova di ammissione per l'accesso a ciascun corso di laurea specialistica/magistrale, di cui al comma precedente, consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate su argomenti di:

- logica e cultura generale;
- biologia;
- chimica;
- fisica e matematica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, la commissione predispone trentatre quesiti per l'argomento di logica e cultura generale, ventuno per l'argomento di biologia, tredici per l'argomento di chimica e tredici per gli argomenti di fisica e matematica. La commissione predispone altresì altrettanti quesiti per la prova di riserva.

4. La prova di ammissione ai corsi per gli studenti comunitari e per gli studenti non comunitari residenti in Italia, di cui alla legge n. 189 del 2002, art. 26, nonché per gli studenti non comunitari residenti all'estero si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

- medicina e chirurgia 4 settembre 2007;
- odontoiatria e protesi dentaria 5 settembre 2007;
- medicina veterinaria 6 settembre 2007.

5. I candidati allievi della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia militare di Modena, i quali intendono avvalersi della riserva di posti prevista nelle convenzioni stipulate tra le predette Istituzioni e le Università di Pisa e di Modena-Reggio Emilia, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Ateneo nel quale gli stessi chiedono l'ammissione.

6. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11,00. Per lo svolgimento della stessa è assegnato un tempo di due ore.

Art. 4.

Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.

2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza.

3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 3, comma 2, sulla base dei programmi di cui all'allegato B e si svolge presso le sedi universitarie il giorno 10 settembre 2007. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art. 5.

Prova di ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria

1. Per l'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

- logica e cultura generale;
- cultura pedagogica e didattica;
- cultura storico-letteraria;
- cultura scientifico-matematica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentatre quesiti per l'argomento di logica e cultura generale, diciassette per l'argomento di cultura pedagogica e didattica e quindici per ciascuno dei restanti argomenti.

4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 11 settembre 2007. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art. 6.

Valutazione delle prove

1. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;

- 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parità di voti, prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

c) in caso di ulteriore parità prevale il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti relativi ai seguenti argomenti:

per i corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;

per i corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;

per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, cultura pedagogica e didattica, cultura storico- letteraria e cultura scientifico-matematica.

Art. 7.

Studenti in situazione di handicap

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992.

Art. 8.

Trasparenza delle fasi del procedimento

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990.

2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Art. 9.

Procedure per la prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica di cui agli articoli 2 e 3

1. Il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale - C.I.N.E.C.A., in base ad apposita convenzione, stipulata in data 21 febbraio 2006, per la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico finalizzati alla formazione di architetto, nonché ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei, aumentata del dieci per cento, nonché per la determinazione del punteggio da attribuire ad ogni modulo di risposte.

2 Il Ministero, tramite il C.I.N.E.C.A., pubblica sul proprio sito (www.accessoprogrammato.miur.it) per ogni università, e nel rispetto dell'anonimato degli studenti di cui alla vigente normativa richiamata sulla protezione dei dati personali, la sola determinazione del punteggio riferito ai singoli argomenti d'esame, nonché del totale complessivo. Consente poi agli studenti, attraverso le chiavi personali (username e password), di accedere ad un'area riservata dello stesso sito di visualizzare, unitamente ai predetti dati, l'immagine del proprio elaborato contraddistinto dal codice identificativo.

3. Le note tecniche connesse alle predette prove di ammissione sono contenute nell'allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 10.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2007

Il Ministro: FIORONI

ALLEGATO n. 1

NOTE TECNICHE PER LE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO E AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA, IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, IN MEDICINA VETERINARIA.

Gli atenei provvedono, secondo le indicazioni a suo tempo comunicate dal M.I.U.R., al ritiro presso la sede del CINECA - alla presenza dei rappresentante del Ministero - delle scatole in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che partecipano alle prove, nonché la scatola contenente i fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte.

A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni candidato.

Ogni plico contiene:

1) un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca;

2) i quesiti relativi alla prova di ammissione;

3) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica;

1) un foglio sul quale risultano prestampati:

il codice identificativo della prova;

l'indirizzo del sito web del MIUR (www.accessoprogrammato.miur.it);

le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito.

2. una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente, al termine della prova, deve inserire uno dei due moduli di risposte ritenuto valido.

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti 2, 3 e 4 comporta la sostituzione integrale dei plico in quanto contraddistinti dal medesimo codice identificativo.

Relativamente al modulo anagrafica, eventuali correzioni o segni effettuati dal candidato, non comportano la sua sostituzione e pertanto dell'intero plico, a meno che non si creino difficoltà di identificazione del candidato: ciò in quanto trattasi di documento che rimane agli atti dell'Ateneo.

I bandi di concorso, predisposti dagli atenei, devono indicare che lo studente:

deve far uso esclusivamente di penna nera;

deve obbligatoriamente compilare il modulo anagrafica e sottoscriverlo;

ha la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la sua volontà, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta;

deve annullare, barrando l'intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato al C1NECA, ove nello stesso fossero presenti alcune risposte date;

al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio.

I bandi devono precisare inoltre che:

l'inserimento del modulo anagrafica nella busta costituisce elemento di annullamento della prova

la busta contenente il modulo risposte non deve risultare firmata né dai candidato, né da alcun componente della commissione a pena della nullità della prova;

La Commissione ha cura, in presenza del candidato:

di chiudere la busta contenente il modulo risposte;

di trattenere:

1) il modulo delle risposte non utilizzato e/o annullato dal candidato;

2) i fogli in cui risultano i quesiti relativi alla prova;

3) il foglio anagrafica.

Il materiale sopra descritto, reso dagli studenti, è conservato dall'Università sia ai fini della formulazione della graduatoria finale sia per qualsiasi richiesta di accesso ai documenti che venga fatta successivamente da parte di studenti interessati.

La Commissione, al termine di ciascuna prova, provvede a:

inserire tutte le buste consegnate, destinate al CINECA, in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza di almeno due candidati;

apporre una firma sui lembi di chiusura dei o dei contenitori;

ad invitare i due studenti a firmare sugli stessi lembi;

a redigere, al termine di ciascuna prova di ammissione, una dichiarazione in cui siano indicati: il numero dei plichi loro consegnati ed il numero di quelli effettivamente utilizzati.

Ogni università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, consegna presso la sede dei CINECA, alla presenza del rappresentante del MIUR, il o i contenitori in cui sono racchiuse le buste contenenti i moduli di risposta dei partecipanti, i plichi eventualmente non utilizzati, la predetta dichiarazione della Commissione circa il numero dei plichi; il o i verbali d'aula, nel caso in cui si fossero verificati nel corso della prova, situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul regolare svolgimento della prova.

Il rappresentante del MIUR, verificato il corretto svolgimento delle procedure concorsuali, autorizza il CINECA alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Il CINECA, concluse tali operazioni:

provvede, per conto dei MIUR, e nel rispetto dell'anonimato degli studenti, di cui alla vigente normativa richiamata dall'Autorità per il Garante per la protezione dei dati personali, alla pubblicazione sui sito (www.accessoprogrammato.miur.it), per ciascun elaborato, della sola determinazione del punteggio riferito ai singoli argomenti d'esame, nonché del totale complessivo;

provvede, attraverso il sito riservato di ogni ateneo, alla trasmissione telematica dei codici identificativi e dei relativi punteggi affinché le Commissioni di esame possano procedere, in base ai dati anagrafici in loro possesso, all'abbinamento con i candidati e predispone conseguentemente le relative graduatorie;

consente a ciascun candidato, attraverso le chiavi personali, di accedere ad un'area riservata del suddetto sito nella quale sarà possibile visualizzare l'immagine del proprio elaborato, contraddistinto dai codice identificativo, la valutazione per singolo argomento d'esame, il punteggio complessivo, nonché di poter conoscere la posizione raggiunta in graduatoria.

Le Università, all'avvenuta ricezione dei risultati, provvedono ai ritiro, presso la sede del CINECA, dei moduli validi delle risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti.

Roma, 17 maggio 2007

Il Ministro: FIORONI

ALLEGATO A

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO DIRETTAMENTE FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO

Per l'ammissione ai corsi suddetti è richiesta una soddisfacente cultura generale, con particolari attinenze all'ambito storico, sociale e istituzionale, affiancata da capacità di lavoro su testi scritti di vario genere (artistico, letterario, storico, sociologico, filosofico, ecc.) e da attitudini al ragionamento logico-astratto sia in ambito matematico che linguistico.

Logica - Cultura generale

Accertamento della capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale completano questo ambito valutativo.

Storia

La prova è mirata ad accertare coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a protagonisti e fenomeni di rilievo storico (dell'Età antica, dell'alto e basso medioevo, dell'età moderna, dell'età contemporanea). Tali orientamenti storico-cronologici generali saranno verificati anche attraverso l'accertamento di conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico-architettoniche (opere di architettura o correnti artistiche).

Disegno e Rappresentazione

La prova è mirata all'accertamento:

della capacità di analizzare grafici, disegni, e rappresentazioni iconiche o termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato della padronanza di nozioni elementari relative alla rappresentazione (piante, prospetti, assonometrie.

Matematica e Fisica

La prova è mirata all'accertamento della padronanza di:

- insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini e equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti);

- nozioni elementari sui principi della Meccanica: definizione delle grandezze fisiche fondamentali (spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza); legge d'inerzia, legge di Newton e principio di azione e reazione);

- nozioni elementari sui principi della Termodinamica (concetti generali di temperatura, calore, calore specifico, dilatazione dei corpi).

Roma, 17 maggio 2007

Il Ministro: FIORONI

ALLEGATO n. 2

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
«CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI»

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice identificativo univoco, conseguito a seguito dello svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, nonché ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria.

Le prove di ammissione sono previste dall'art. 4, comma 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, che all'art. 1, comma 1, lettera *a)* stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.

Modalità del trattamento e soggetti interessati.

Il trattamento dei dati personali, per conto del MIUR, è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal Consorzio interuniversitario per la gestione dei centro elettronico dell'Italia nord orientale (CINECA), nella persona del direttore e da unità designate dallo stesso direttore tra il personale del medesimo Consorzio.

I soggetti indicati ricevono dai responsabili delle Università, presente un rappresentante dei MIUR, in contenitori sigillati, gli elaborati degli studenti contrassegnati da un codice identificativo univoco. I codici identificativi di ciascuna prova ed il relativo punteggio sono successivamente trasmessi, attraverso il sito riservato di ciascun ateneo, alle singole università perché le commissioni di esame possano procedere, in base ai dati anagrafici in loro possesso, all'abbinamento con i candidati e predispone, conseguentemente, la graduatoria.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei dati personali, presenti nel modulo anagrafica, che viene trattenuto ai termine di ciascuna prova dall'ateneo, è obbligatorio per l'abbinamento codice/studente/punteggio ottenuto ai fini della redazione della graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l'annullamento della prova.

Titolare del trattamento dei dati.

È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio conseguito, corrispondente a ciascun codice identificativo della prova il Ministero dell'università e della ricerca - Direttore generale per lo studente e il diritto allo studio, piazza Kennedy n. 20 - Roma, cui ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati.

Per quanto attiene al MIUR:

Direttore del CINECA, designato dal titolare del trattamento dei dati;

unità di personale del CINECA, designati dal direttore del Consorzio stesso, in qualità di incaricati dei trattamento dei dati.

Diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003:
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità dei trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi dei titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nei territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi ai trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGATO B

PROGRAMMI RELATIVI AI QUESITI DELLE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA, IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, IN MEDICINA VETERINARIA E AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

I temi che seguono sono da intendere come aree nelle quali accertare, oltre a conoscenze specifiche, le capacità critiche e creative e le strutture logiche di pensiero. Le conoscenze e le abilità richieste fanno riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i programmi ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato.

Logica e Cultura generale

Accertamento della capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enun-

ciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

Biologia

La Chimica dei viventi.

I bioelementi. L'importanza biologica delle interazioni deboli. Le proprietà dell'acqua.

Le molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariote ed eucariote.

La membrana cellulare e sue funzioni.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.

Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico.

I tessuti animali.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: ATP. I trasportatori di energia: NAD, FAD.

Reazioni di ossido-riduzione nei viventi. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica.

Fermentazione.

Riproduzione ed Ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica Mendeliana. Leggi fondamentali e applicazioni.

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà; cromosomi sessuali; mappe cromosomiche.

Genetica molecolare: DNA e geni; codice genetico e sua traduzione; sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma degli eucarioti. Regolazione dell'espressione genica.

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie.

Le nuove frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue possibili applicazioni biotecnologiche.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo.

Anatomia dei principali apparati e rispettive funzioni e interazioni.

Omeostasi. Regolazione ormonale.

L'impulso nervoso. Trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

La risposta immunitaria.

Diversità tra i viventi.

Virus. Batteri. Protisti. Funghi. Cenni sulle caratteristiche dei phyla animali.

I principali agenti patogeni.

Interazione tra i viventi.

Catene alimentari. Cenni sui cicli biogeochimici: acqua, carbonio; azoto; fosforo.

Chimica

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli; relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; polarità dei legami; elettronegatività.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali; posizione nei sistema periodico, cenni sulle proprietà e sui principali composti di: idrogeno, litio, sodio, potassio, magnesio, calcio, ferro, rame, zinco, alluminio, carbonio (composti inorganici), piombo, azoto, fosforo, ossigeno, zolfo, fluoro, cloro, bromo, iodio, gas nobili.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, conversione da grammi a moli e viceversa, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, vari tipi di reazioni chimiche.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente.

Acidi e basi: concetti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di struttura e razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcooli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.

La Chimica e la vita: Biomolecole: glicidi, lipidi, amminoacidi e proteine, acidi nucleici.

Fisica e Matematica

Fisica.

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei Sistemi di Unità di Misura CGS, Tecnico (o Pratico) (ST) e Internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nei sistema SI). Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino.

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica.

Meccanismi di propagazione dei calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti.

Primo e secondo principio della termodinamica.

Ottica e acustica: cenni sui fenomeni acustici e ottici elementari (riflessione, rifrazione, dispersione).

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Corrente continua. legge di Ohm.

Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza, effetto Joule. Generatori. Induzione elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e magnetici).

Matematica

Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base e) e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi.

Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.

Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, segno, massimi e minimi, crescenza e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nei piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di Pitagora.

Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda dei tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilità e frequenza.

Roma, 17 maggio 2007

Il Ministro: FIORONI

ALLEGATO C

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Logica e Cultura generale

Accertamento della capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili..

I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di diverse forme di ragionamento logico.

Cultura storico-letteraria

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, di orientarsi nella cronologia degli eventi storici cruciali, di definire le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alle specificità dell'organizzazione politica, economica e sociale, di distinguere i principali fenomeni politico-culturali dell'età moderna.

La prova è mirata inoltre all'accertamento delle capacità di individuare le caratteristiche proprie di un genere letterario, di orientarsi nella collocazione storico-culturale di un testo classico italiano, di riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana.

Cultura scientifico-matematica

La prova è mirata all'accertamento della padronanza — estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari:

- Biologia: la cellula, fondamenti di anatomia e fisiologia vegetale e animale con particolare riferimento all'uomo, genetica, varietà dei viventi, interazioni tra i viventi;

- Chimica: la costituzione della materia, il sistema periodico degli elementi, legami chimici, reazioni chimiche, fondamenti di chimica inorganica e organica;

- Fisica: le misure, fondamenti di cinematica, dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo;

- Scienze della Terra: il sistema solare, la Terra, la tettonica, la cartografia, l'atmosfera, il clima, la litosfera, le acque dolci e salate;

- Matematica: insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali, ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi); calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini ed equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti).

Cultura pedagogica e didattica

La prova è mirata ad accertare:

a) la capacità di collegare le diverse teorie pedagogiche presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società;

b) la capacità di individuare le diverse teorie dell'apprendimento umano implicate nei principali modelli didattici contemporanei;

c) la capacità di formulare correttamente un problema educativo ricavato dalla lettura di un caso relativo alla scuola dell'infanzia

Roma, 17 maggio 2007

Il Ministro: FIORONI

07A04673

DECRETO 21 maggio 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Società italiana di psicoterapia psicoanalitica», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Catania e a diminuire il numero degli allievi, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2. comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002, con il quale l'istituto «Società italiana di psicoterapia psicoanalitica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Catania e Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Catania da Tremestieri Etneo (Catania) in via Carnazza, a Catania in via G. Carnazza, 27 e la diminuzione degli allievi da 20 a 14;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 marzo 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 2 maggio 2007 trasmessa con nota prot. n. 206 del 4 maggio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Società italiana di psicoterapia psicoanalitica» abilitato con decreto in data 18 luglio 2002 ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Catania e Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Catania da Tremestieri Etneo (Catania) in via Carnazza, a Catania in via G. Carnazza, 27.

2. Il predetto Istituto è autorizzato a diminuire il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 14 unità e, per l'intero corso, a 56 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2007

Il direttore generale: MASIA

07A04731

DECRETO 21 maggio 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Genova, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 26 marzo 1998, con il quale l'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Genova un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia di Milano, Padova, Bologna e Genova», alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Genova da via Trento, 42/4, a via Riboli, 20;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 marzo 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 2 maggio 2007, trasmessa con nota prot. n. 206 del 4 maggio 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia», abilitato con decreti in data 26 marzo 1998 e 25 maggio 2001, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Genova, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Genova da via Trento, 42/4, a via Riboli, 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2007

Il direttore generale: MASIA

07A04732

DECRETO 21 maggio 2007.

Autorizzazione, all'istituto «CPD - Centro psicologia dinamica», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Padova, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002, con il quale l'istituto «CPD - Centro psicologia dinamica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Padova un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Padova da via Manfroni, 6 a via Buzzaccarini, 51;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 marzo 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 2 maggio 2007, trasmessa con nota prot. n. 206 del 4 maggio 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «CPD - «Centro psicologia dinamica» abilitato con decreto in data 30 maggio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Padova un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Padova da via Manfroni, 6 a via Buzzaccarini, 51.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2007

Il direttore generale: MASIA

07A04733

DECRETO 21 maggio 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Associazione Scuola di psicoterapia cognitiva», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002, con il quale l'istituto «Associazione Scuola di psicoterapia cognitiva» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma e nelle sedi periferiche di Napoli e Reggio Calabria un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via Marcantonio Colonna, 60 a Viale Castro Pretorio, 116 (sc. A, int. 4 e 5 e sc. B, int. 5);

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 marzo 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 2 maggio 2007, trasmessa con nota prot. n. 206 del 4 maggio 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Associazione Scuola di psicoterapia cognitiva» abilitato con decreto in data 12 febbraio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma e nelle sedi periferiche di Napoli e Reggio Calabria un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Roma da via Marcantonio Colonna, 60 a Viale Castro Pretorio, 116 (sc. A, int. 4 e 5 e sc. B, int. 5).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2007

Il direttore generale: MASIA

07A04734

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 marzo 2007.

Decreto recante recepimento della direttiva 2006/3/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle denominazioni del settore tessile.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2006/3/CE della Commissione del 9 gennaio 2006 che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, ed in particolare l'art. 20 relativo agli adeguamenti tecnici;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, recante attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 è modificato come segue:

a) nell'allegato I viene inserita la seguente riga 45:

45	Elastomultiestere	Fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l'85% in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l'85%) che dopo opportuno trattamento, se allungate sotto una forza di trazione fino al raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione.

Art. 2.

Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 è modificato come segue:

a) nell'allegato II viene inserita la seguente riga 45:

45	Elastomultiestere	1,50

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 21 marzo 2007

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2007
Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, foglio n. 350

Il Ministro: BERSANI

07A04736

DECRETO 26 aprile 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», in Acerra.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001, con il quale la società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito» con sede in Acerra (Napoli) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2004, con il quale la gestione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2005, con il quale la gestione è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2005 con il quale la procedura è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2006 con il quale la procedura è stata prorogata fino al 30 giugno 2006;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2006 con il quale la procedura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006;

Vista la relazione del 21 febbraio 2007 con la quale il commissario governativo chiede un'ulteriore proroga del proprio mandato per altri sei mesi, al fine di addivenire alla stipula degli atti notarili per l'assegnazione degli alloggi;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Nicola Ermini, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito» con sede in Acerra (Napoli), sono prorogati per ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto;

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04594

DECRETO 16 maggio 2007.

Autorizzazione, alla «Stazione sperimentale per i combustibili», al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CE per il rendimento delle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, ai sensi della direttiva 92/42/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione della direttiva 92/42/CEE del Consiglio 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, con potenza nominale pari o superiore a 4 kw e pari o inferiore a 400 kw;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza con la quale la Stazione sperimentale per i combustibili con sede in viale A. De Gasperi n. 3 - 20097 San Donato Milanese (Milano) ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di attestati di conformità CE ed all'esecuzione delle procedure di verifica dei sistemi di garanzia della qualità della produzione e del prodotto ai sensi degli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;

Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Considerato che la Stazione sperimentale per i combustibili soddisfa i requisiti minimi fissati nell'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;

Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per la Stazione sperimentale per i combustibili, soddisfano i requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. La «Stazione sperimentale per i combustibili» è autorizzata al rilascio di attestati di conformità CE di tipo per i prodotti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, secondo le procedure descritte all'allegato III - modulo B (Esame CE del Tipo).

2. La «Stazione sperimentale per i combustibili» è altresì autorizzata al rilascio di attestati di verifica, secondo le procedure descritte nell'allegato IV del decreto del Presidente dlla Repubblica 15 novembre 1996, n. 660:

Modulo C (conformità al tipo);

Modulo D (garanzia di qualità della produzione).

Art. 2.

1. La «Stazione sperimentale per i combustibili» è tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico ufficio F2 ogni sei mesi su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico ufficio F2, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A04593

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 maggio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Chelab Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 126 del 31 maggio 2004 con il quale al laboratorio «Chelab Srl», ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 2 marzo 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Chelab Srl», ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acetamiprid, Aldicarb, Aldicarb Sulfone, Aldicarb Sulfossido, Amitraz, Anilazina, Bendiocarb, Benzossimate, Butocarboxim, 3-Idrossi-Carbofuran, Cimoxanil, Ciromazina, Clofentazine, Diflubenzuron, Diuron, Esaflumuron, Etofenprox, Fenazaquin, Fenpyroximate, Flufenoxuron, Hexytiazox, Imidacloprid, Lufenuron, Metiocarb, Metomil, Metoxuron, N-2,4-Dimetilfeniln'-Methylformamidine, N-(2,4-Dimetilfenil)Formamide, Oxamil, Pencycuron, Phoxim, Propaquizafop, Tebufenozide, Teflubenzuron, Temefos, Tiacloprid, Tiodicarb, Triflumuron, Somma degli aldicarb, Somma degli amitraz	MP-0647 rev. 4 2006
Acidità	Reg. CE 2568/91 allegato 2
Acidità	UNI EN ISO 660:2005
Arsenico, Cadmio, Cromo, Nichel, Piombo	MP-1288 rev. 2 2006
Clormequat	MP-0565 rev. 6 2006
Composizione acidica: Acido butirrico (C 4:0), Acido capronico (C 6:0), Acido enantico (C 7:0), Acido caprilico (C 8:0), Acido caprinico (C 10:0), Acido caproleico (C 10:1), Acido laurico (C 12:0), Acido lauroleico (C 12:1), Acido tridecanoico (C 13:0), Acido tridecenoico (C 13:1), Acido miristico (C 14:0), Acido miristoleico (C 14:1), Acido pentadecanoico (C 15:0), Acido pentadecenoico (C 15:1), Acido palmitico (C 16:0), Acido palmitoleico (C 16:1) Acido trans-palmitoleico (C 16:1), Acido eptadecanoico (C 17:0), Acido eptadecenoico (C 17:1), Acido stearico (C 18:0), Acido oleico (C 18:1), Acido trans-oleico (C 18:1), Acido linoleico (C 18:2), Acido trans-linoleico (C 18:2), Acido linolenico (C 18:3), Acido trans-linolenico (C 18:3), Acido arachico (C 20:0), Acido eicosenoico (C 20:1), Acido beenico (C 22:0), Acido erucico (C 22:1), Acido lignocerico (C 24:0), Totale acidi grassi saturi, Totale acidi grassi monoinsaturi, Totale isomeri trans degli acidi grassi monoinsaturi, Totale acidi grassi poliinsaturi, Totale isomeri trans degli acidi grassi poliinsaturi	Reg. CE 2568/91 allegato 10
Composizione sterolica: 24-metilencolesterolo, 7-	Reg. CE 2568/91 allegato 5

deidrocolesterolo, Brassicasterolo, Beta-sitosterolo, Beta-sitosterolo totale, Campestanolo, Campesterolo, Clerosterolo, Colesterolo, Delta-5-avenasterolo, Delta-5,23-stigmastadienolo, Delta-5,24-stigmastadienolo, Delta-7-avenasterolo, Delta-7-campesterolo, Delta-7-stigmastenolo, Delta-7,9(11)-stigmastadienolo, Sitostanolo, Stigmasterolo, Steroli totali	
Composti polari	UNI 8420:2002
Dibenzodiossine/furani policlorurati (PCDD/PCDF): Cogeneri tossici secondo OMS: Policlorodibenzodiossine (PCDD) sostituite in 2,3,7,8: 2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina (TCDD), 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD), 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD), 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD), 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzodiossina (HxCDD), 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD), Octaclorodibenzodiossina (OCDD) Policlorodibenzofurani (PCDF) sostituite in 2,3,7,8: 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano (TCDF), 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF), 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (PeCDF), 1,2,3,4,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF), 1,2,3,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF), 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzofurano (HxCDF), 2,3,4,6,7,8-Esaclorodibenzofurano (HxCDF), 1,2,3,4,6,7,8-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF), 1,2,3,4,7,8,9-Eptaclorodibenzofurano (HpCDF), Octaclorodibenzofurano (OCDF) Equivalente di tossicità (WHO-TEQ)	MP-1483 rev. 1 2006
ECN 42	Reg. CE 2568/91 allegato 18
Estinzione specifica UV: K(232), K(262), K(264), K(266), K(268), K(270), K(272), K(274), K(276), Delta K	Reg. CE 2568/91 allegato 9
N° di perossidi	Reg CE 2568/91 11/07/1991 GU CE L248 05/09/1991 All 3
Policlorobifenili PCB: (28) 2,4,4' - TriCB, (52) 2,2',5,5'-TetraCB, (95) 2,2',3,5',6-PentaCB, (101) 2,2',4,5,5'-PentaCB, (99) 2,2',4,4',5-PentaCB, (110) 2,3,3',4',6-PentaCB, (151) 2,2',3,5,5',6-EsaCB, (149) 2,2',3,4',5',6-EsaCB, (118) 2,3',4,4',5-PentaCB, (146) 2,2',3,4',5,5'-EsaCB, (153)	MP-0308 rev. 3 2006

2,2',4,4',5,5'-EsaCB, (105) 2,3,3',4,4'-PentaCB, (138) 2,2',3,4,4',5'-EsaCB + (163) 2,3,3',4',5,6-EsaCB, (187) 2,2',3,4',5,5',6-EptaCB, (183) 2,2',3,4,4',5',6-EptaCB, (177) 2,2',3,3',4',5,6-EptaCB, (180) 2,2',3,4,4',5,5'-EptaCB, (170) 2,2',3,3',4,4',5-EptaCB, PCB totali	
Polifenoli totali	MP-0468 rev. 6 2006
Somma di eritrodiolo e uvaolo	Reg. CE 2568/91 allegato 6
Tannini	MP-0468 rev. 6 2006
Tocoferoli: alfa-tocoferolo (vitamina E), beta-tocoferolo, delta-tocoferolo, gamma-tocoferolo, tocoferoli totali Tocotrienoli: alfa-tocotrienolo, beta-tocotrienolo, delta-tocotrienolo, gamma-tocotrienolo, tocotrienoli totali Attività vitaminica E totale Alfa-tocoferil acetato (vitamina E acetato)	MP-0426 rev. 6 2005
Vitamina B6	MP-0432 rev. 2 2004

07A04581

DECRETO 14 maggio 2007.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Trota Reatina», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la domanda presentata dall'Associazione per la valorizzazione e promozione dell'acquacoltura Reatina, con sede in Rivotudri (Rieti), Loc. S. Susanna n. 21, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Trota Reatina», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 74 del 18 gennaio 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per i cinque anni precedenti e abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di opposizione;

Vista la nota del 15 maggio 2006 con la quale alcuni produttori della denominazione Trota Reatina hanno sollevato opposizione all'obbligo della nascita degli avannotti di trota nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione per la valorizzazione e promozione dell'acquacoltura Reatina, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Trota Reatina», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la valorizzazione e promozione dell'acquacoltura Reatina, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Trota Reatina», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 74 del 18 gennaio 2007, sopra citata;

Considerato che si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 in quanto nel corso della procedura nazionale di opposizione è stato sollevato il problema dell'obbligo della nascita degli avannotti nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione;

Ritenuto pertanto di poter concedere, per il requisito sopra indicato, il periodo di adattamento secondo quanto previsto dal più volte citato art. 5, comma 6, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Trota Reatina».

Art. 2.

La denominazione «Trota Reatina» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso con nota n. 74 del 18 gennaio 2007 all'organismo comunitario competente.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Art. 4.

Relativamente al rispetto del requisito della nascita degli avannotti di trota nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione, è concesso un periodo di adattamento a tutte le aziende che dimostrino di aver legalmente commercializzato la «Trota Reatina» utilizzando in modo continuativo tale denominazione, nei cinque anni precedenti l'emanazione del presente decreto. Durante il periodo di adattamento, le aziende di cui sopra potranno pertanto utilizzare avannotti nati fuori dalla zona delimitata.

Art. 5.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Trota Reatina», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04582

DECRETO 17 maggio 2007.

Conferimento al Consorzio del vino Chianti dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo, previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG dei vini «Chianti».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto minsiteriale 4 agosto 2006, che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i Consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole 5 agosto 1996 e successive modifiche, con i quali è stato approvato il vigente disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Chianti», ivi compresi i vini con il riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Montespertoli», «Rufina» e con la menzione «Superiore»;

Vista la richiesta presentata, ai sensi del citato decreto 4 agosto 2006, dal Consorzio di tutela del vino Chianti, con sede in Firenze, Viale Belfiore n. 9, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG dei vini «Chianti», ivi compresi i vini con il riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Montespertoli», «Rufina» e con la menzione «Superiore», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 15 gennaio 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 15 gennaio 2007;

Viste le note datate 11 gennaio 2007 e 8 maggio 2007 con le quali rispettivamente il Consorzio di tutela dei vini «Chianti Colli Fiorentini» e il Consorzio di tutela «Chianti Colli Senesi» hanno espresso favorevole affinché l'attribuzione dell'attività di controllo, anche per i vini delle rispettive sottozone da essi tutelati, sia affidata in modo unitario per l'intera DOCG dei vini «Chianti» al solo Consorzio del vino «Chianti» sopra richiamato e, in tal senso, i predetti Consorzi di tutela delle due sottozone si sono impegnati a non presentare opposizione all'eventuale decreto ministeriale di conferimento dell'incarico di controllo, ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2006, nei confronti del citato «Consorzio del vino Chianti»;

Visto in particolare il parere favorevole della regione Toscana in merito al conferimento dell'incarico di controllo in questione al solo Consorzio richiedente del vino Chianti, nei confronti dell'intera DOCG «Chianti», nei termini anzi specificati, così come risulta dal verbale della citata riunione del 15 gennaio 2007 e dalla nota della stessa regione Toscana datata 13 aprile 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), in particolare il disposto di cui all'art. 11, comma 2, ai sensi del quale l'istruttoria in corso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle domande già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del vino Chianti, con sede in Firenze, viale Belfiore n. 9, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG dei vini «Chianti» ivi compresi i vini con il riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Montespertoli», «Rufina» e con la menzione «Superiore», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino Chianti, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Chianti» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Chianti» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione

sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la regione, le province e le camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare le camere di commercio, I.A.A. possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Chianti», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a cinque litri le fascette sostitutive dei contrassegni di Stato rilasciate dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Chianti», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha la validità di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato:

l'obbligo di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'art. 2, comma 2 del citato certo 29 marzo 2007, all'adeguamento del piano dei controlli e del prospetto tariffario, conformemente agli schemi che saranno approvati con il predetto decreto dirigenziale;

l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04570

DECRETO 17 maggio 2007.

Conferimento al Consorzio del vino Chianti dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo, previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Vin Santo del Chianti».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istru-

zioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2006, che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i Consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 28 agosto 1997, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della DOC «Vin Santo del Chianti»;

Vista la richiesta presentata, ai sensi del citato decreto 4 agosto 2006, dal Consorzio di tutela del vino Chianti, con sede in Firenze, Viale Belfiore n. 9, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto 29 maggio 2001 nei confronti della DOC «Vin Santo del Chianti», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 15 gennaio 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 15 gennaio 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007, concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), in particolare il disposto di cui all'art. 11, comma 2, ai sensi del quale l'istruttoria in corso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle domande già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del vino Chianti, con sede in Firenze, Viale Belfiore n. 9, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Vin Santo del Chianti», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino Chianti, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Vin Santo del Chianti» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Vin Santo del Chianti» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la regione, le province e le camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare le camere di commercio, I.A.A. possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Vin santo del Chianti», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il

sistema tariffario nei confronti della DOC «Vin santo del Chianti», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha la validità di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato:

l'obbligo di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali di cui all'art. 2, comma 2 del citato certo 29 marzo 2007, all'adeguamento del piano dei controlli e del prospetto tariffario, conformemente agli schemi che saranno approvati con il predetto decreto dirigenziale;

l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04571

DECRETO 18 maggio 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia, provincia di Catania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Eruzione vulcanica dal 1º dicembre 2006 al 31 dicembre 2006 nella provincia di Catania.

Piogge alluvionali dal 21 dicembre 2006 al 25 dicembre 2006 nella provincia di Catania.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agri-

coli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Catania:

Eruzione vulcanica dal 1º dicembre 2006 al 31 dicembre 2006:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Adrano, Bianca Villa, Santa Maria di Licodia, limitatamente alle colture di agrumi e ortaggi.

Piogge alluvionali dal 21 dicembre 2006 al 25 dicembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, e art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Mineo, Ramacca.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A04626

DECRETO 18 maggio 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania, provincia di Avellino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C3 19/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 15 settembre 2006 al 25 settembre 2006 nella provincia di Avellino.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Campania subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Avellino:

Piogge alluvionali dal 15 settembre 2006 al 25 settembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Quindici.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005) 1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A04627

DECRETO 21 maggio 2007.

Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la circolare 28 giugno 2000, n. 4, recante modalità per la presentazione delle istanze di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 per l'individuazione delle relative procedure amministrative;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2006 recante «procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006»;

Considerato che il regolamento (CE) 510/2006 ha abrogato il regolamento (CEE) 2081/92;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 1051, istituisce il contributo destinato a coprire le spese sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Preso atto degli accordi tra Ministro ed assessori competenti in materia, assunti nella riunione del 24 gennaio 2007;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 10 maggio 2007;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per Ministero, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) per regione, la regione o provincia autonoma ovvero le regioni o provincia autonoma sul cui territorio insiste la produzione interessata alla registrazione.

Art. 2.

Soggetti legittimati

1. Soggetto legittimato a presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 è l'associazione costituita dall'insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP. Possono far parte dell'Associazione altri soggetti purché appartenenti alla filiera; le modalità di partecipazione sono disciplinate dal pertinente statuto.

2. L'associazione di cui al comma 1 deve:

a) essere costituita ai sensi di legge;

b) avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda, o aver assunto in assemblea la delibera di presentare istanza per la registrazione della DOP o IGP interessata dalla domanda, qualora tale previsione non sia contenuta nello statuto;

c) essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di cui alla previsione dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 510/2006;

d) contenere nell'atto costitutivo o nello statuto fermo restando lo scopo sociale la previsione che l'associazione non possa essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita. Nell'ipotesi in cui sia modificata la forma giuridica dell'associazione, il Ministero e la regione verificano la sussistenza delle condizioni per il proseguimento del procedimento.

Art. 3.

Pluralità di richieste per un'unica denominazione

1. Nel caso in cui siano presentate più istanze per lo stesso prodotto/denominazione o per prodotti/denominazioni assimilabili, il Ministero, d'intesa con la regione, provvede ad individuare l'associazione che rappresenti una percentuale della produzione nonché una percentuale delle imprese attualmente coinvolte prevalente rispetto alle altre Associazioni.

Art. 4.

Documentazione da presentare

1. L'associazione di cui all'art. 2 presenta istanza di registrazione al Ministero - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Ufficio QPA III ed alla regione.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche, fir-

mata dal legale rappresentante e corredata dalla delibera assembleare per ogni prodotto per il quale si chiede il riconoscimento in ambito comunitario.

3. Unitamente all'istanza ed al progetto di documento unico di cui all'art. 5, comma 3, lettera *c)* del regolamento (CE) n. 510/2006, deve essere trasmessa al Ministero e alla regione la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e, ove presente, statuto;

b) delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare istanza per la registrazione della DOP o IGP qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto;

c) disciplinare di produzione;

d) relazione tecnica dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (nell'ipotesi di DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altra caratteristica del prodotto (nell'ipotesi di IGP). Dalla relazione tecnica deve altresì risultare che il prodotto per il quale si richiede il riconoscimento presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione;

e) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione per almeno venticinque anni anche se non continuativi del prodotto in questione, nonché l'uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, della denominazione della quale si richiede la registrazione;

f) relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni:

1. prodotto e struttura produttiva:

quantità prodotta attuale;

potenzialità produttiva del territorio;

numero aziende coinvolte distinte per singolo segmento della filiera (attuali e potenziali);

destinazione geografica e commerciale del prodotto (attuale e potenziale);

2. domanda attuale relativa al prodotto e previsione di medio termine:

g) cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;

h) ricevuta del versamento del contributo destinato a coprire le spese a norma dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 510/2006. L'importo e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. L'istanza è presentata conformemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche.

Art. 5.

Modalità di compilazione del disciplinare di produzione

1. Il disciplinare di produzione deve contenere:

a) tutti gli elementi di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 510/2006;

b) gli elementi idonei all'identificazione del prodotto del quale si chiede la protezione anche mediante la definizione di un segno identificativo o logo, costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali devono essere fornite le dimensioni, il tipo di carattere e gli indici colorimetrici; per ogni utilizzazione vanno comunque rispettate le proporzioni rispetto al segno identificativo o logo approvato.

2. Il segno (o logo) di cui al comma 1 deve possedere i requisiti della originalità, della capacità distintiva e della conformità ai princìpi della legislazione vigente riguardanti l'ordine pubblico ed il buon costume.

3. L'utilizzazione di un marchio già registrato può essere consentito, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento della denominazione di origine o della indicazione geografica interessata.

Art. 6.

Prima fase della procedura

1. Fatte salve le procedure adottate secondo le disposizioni previste dal pertinente ordinamento, entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza, la regione procede:

a) alla valutazione di tutta la documentazione;

b) alla formulazione di un parere sulla legittimazione dell'associazione di cui all'art. 2 e sui contenuti della relazione socio-economica di cui all'art. 4, comma 3, lettera *f)*;

c) alla trasmissione al Ministero della valutazione e del parere di cui ai punti *a)* e *b)*.

2. Entro centoventi giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1, il Ministero accerta:

a) la legittimazione del soggetto richiedente;

b) la completezza della documentazione come individuata dall'art. 4, comma 3 e rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 510/2006, con particolare riferimento al legame di cui all'art. 4, comma 3, lettera *d)*, ed agli elementi comprovanti la produzione almeno venticinquennale del prodotto;

c) l'adeguatezza del disciplinare di produzione;

d) che il prodotto non insiste sulla stessa zona geografica o in una zona immediatamente limitrofa a quella in cui avviene la produzione di altro prodotto già riconosciuto dello stesso tipo con caratteristiche analoghe.

3. Le osservazioni ed i rilievi del Ministero sono comunicati alla regione ed all'associazione. L'associazione fornisce al Ministero ed alla regione adeguati elementi di risposta entro novanta giorni. La mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, entro il termine previsto, costituisce elemento ostativo al proseguimento dell'istruttoria e determina la chiusura del procedimento che viene comunicato alla regione ed all'associazione.

4. Per gli accertamenti di cui al presente articolo il Ministero può avvalersi di Enti o Istituzioni competenti nelle materie oggetto degli accertamenti.

Art. 7.

Seconda fase della procedura

1. Ultimate le verifiche di cui all'art. 6 con esito positivo, il Ministero ne dà comunicazione alla regione ed all'associazione, trasmettendo il disciplinare di produzione nella stesura finale.

2. Qualora non vi sia coincidenza tra la valutazione del Ministero e della regione in merito alla domanda di riconoscimento, o sia necessario procedere alla valutazione congiunta di particolari problematiche, il Ministero convoca una conferenza dei servizi con la regione.

3. Il Ministero concorda con la regione e l'associazione la data, l'ora, il luogo e la sede per la riunione di pubblico accertamento ed invita le stesse a darne comunicazione ai comuni, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati. Gli stessi soggetti devono assicurare — con evidenze oggettive, fornite preliminarmente all'inizio della riunione di pubblico accertamento — la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalità e l'ampiezza della divulgazione devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione.

4. Scopo della riunione di pubblico accertamento è quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto responsabile della dichiarazione di cui all'art. 5, paragrafo 7, lettera *c)* del regolamento (CE) n. 510/2006, di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento in questione.

5. Alla riunione di cui al comma 3, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano, in rappresentanza del Ministero, almeno due funzionari con il compito di accertare la regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni e di verbalizzare la riunione.

6. Il Ministero, sulla base del progetto del documento unico inviato dall'associazione, predispone il documento unico di cui all'art. 5, paragrafo 3, lettera *c)* del regolamento (CE) n. 510/2006 e lo invia unitamente al disciplinare di produzione all'associazione, che lo restituisce firmato. Successivamente il Ministero provvede alla trasmissione dello stesso anche alla regione.

Art. 8.

Pubblicazione e trasmissione della istanza alla UE

1. Il Ministero provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della proposta di disciplinare di produzione affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare eventuali osservazioni adeguatamente motivate e documentate. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in mancanza di osservazioni, la richiesta di registrazione e la documentazione relativa sono notificate alla Commissione europea.

2. Qualora siano pervenute osservazioni, il Ministero chiede all'associazione di predisporre le controdeduzioni. Entro centoventi giorni dalla ricezione delle osservazioni il Ministero convoca una riunione con la regione nel cui ambito territoriale insiste la produzione oggetto di richiesta di riconoscimento, l'associazione, i soggetti che hanno presentato le osservazioni, nonché la regione nel cui ambito territoriale ha sede legale il soggetto che ha proposto osservazioni. Al termine della riunione il Ministero, d'intesa con la regione nel cui ambito territoriale insiste la produzione oggetto di richiesta di riconoscimento, decide in merito alle osservazioni. In caso positivo il Ministero procede alla notifica alla Commissione europea; in caso contrario il Ministero procede all'archiviazione della pratica, dandone comunicazione alla regione e notificando la decisione alla associazione.

3. Il disciplinare di produzione nella versione trasmessa alla Commissione europea è pubblicato sul sito del Ministero ai sensi del regolamento CE n. 510/2006, comunicato alla regione e notificato all'associazione.

4. Nel corso della procedura a livello comunitario, nel caso in cui siano proposte osservazioni in merito alla domanda di riconoscimento, il Ministero invia comunicazione all'Associazione ed alla regione.

Art. 9.

Richieste di modifica di disciplinare

1. Ha titolo a presentare richiesta di modifica del disciplinare di produzione di una DOP o IGP il Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

2. In assenza del Consorzio di tutela riconosciuto, la richiesta di modifica deve essere sottoscritta dai soggetti immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione.

3. Le percentuali di cui al comma 2 devono essere verificate rispetto alla categoria dei «produttori e utilizzatori», così come individuata dall'art. 4 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP.

4. Alla richiesta di modifica si applica la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 8. Il Ministero procede alla convocazione della riunione di pubblico accertamento di cui all'art. 7 nel caso in cui la modifica richiesta riguardi una variazione della zona delimitata dal disciplinare di produzione vigente o laddove non ci sia un Consorzio di tutela incaricato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Art. 10.

Protezione transitoria

1. La protezione transitoria può essere richiesta dall'associazione di cui all'art. 2, che abbia espressamente esonerato il Ministero da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della richiesta di registrazione della denominazione.

2. La protezione transitoria accordata decade qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto non sia approvato il piano dei controlli.

3. Sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è pubblicato l'elenco delle denominazioni in protezione transitoria ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/06.

4. Le protezioni transitorie, accordate prima della entrata in vigore del presente decreto, vengono revocate qualora non sia approvato il piano dei controlli entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Le domande già presentate al Ministero prima dell'entrata in vigore del presente decreto devono essere integrate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con la seguente documentazione:

a) relazione tecnica dalla quale risultino gli elementi di cui all'art. 4, comma 3, lettera *d)*;

b) relazione storica con gli elementi di cui all'art. 4, comma 3, lettera *e)*.

2. Da parte dell'associazione la documentazione di cui al comma 1 viene trasmessa anche alla regione che integra il parere già espresso.

3. In assenza della integrazione di cui al comma 1 la domanda viene archiviata ed il Ministero ne dà comunicazione alla regione e notifica la decisione alla associazione.

4. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che istituisce il contributo di cui all'art. 4, comma 3, lettera *h)* le domande di riconoscimento presentate ai sensi del presente decreto sono ugualmente esaminate. La ricevuta del versamento relativo al contributo deve essere inviata al Ministero entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto, pena il rigetto della domanda.

Art. 12.

Decorrenza dei termini ed abrogazioni

1. Al fine di consentire l'adeguamento della procedura nazionale alle previsioni del regolamento n. 510/2006, il termine di centoventi giorni, previsto dall'art. 6 del presente decreto, diventa operativo per le istanze presentate ai sensi del presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. Il decreto 17 novembre 2006, citato nelle premesse è abrogato.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le loro competenze ed in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A04671

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 21 marzo 2007.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, in favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma primo della citata legge n. 194/1998, nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario pari a lire 80.000.000.000 (ottantamiliardi) per l'anno 1998 ed a lire 160.000.000.000 (centosessantamiliardi) a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994/1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 3636 del 19 novembre 1998, con il quale si è provveduto a ripartire i contributi previsti per gli anni 1998, 1999 e sino al 2012;

Vista la nota n. 255/BIL/AG dell'8 agosto 2006 con la quale è stata richiesta all'Ufficio centrale di bilancio, per il tramite del Dipartimento per i trasporti terrestri, la variazione in aumento dello stanziamento di cassa della somma di € 79.937.069,00 sul capitolo 2424 — piano di gestione 1, onde poter provvedere alla completa erogazione delle quote assegnate alle regioni per l'anno finanziario 2006;

Vista la legge 27 ottobre 2006, n. 273, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006», con la quale non è stata disposta, sul capitolo 2424, alcuna integrazione di cassa;

Considerato che sul capitolo 2424 — piano di gestione 1 — è stato già autorizzato il pagamento di € 2.696.034,60 con decreto dirigenziale del 30 novembre 2006, n. 2572/TPL, quale acconto delle quote relative all'anno 2006, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 194/1998;

Vista la direttiva protocollo n. 2542/AG del 15 febbraio 2007 emanata dal Ministro dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2007, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Ritenuto, in base a quanto premesso, di dover procedere al pagamento, sul capitolo 1311 (ex 2424) — piano di gestione 1, della somma di € 79.937.069,00) a favore delle regioni a statuto ordinario, quale saldo della quota relativa all'anno 2006;

Decreta:

È autorizzato il pagamento in conto residui 2006 della somma di € 79.937.069,00 sul capitolo 1311 (ex 2424) — piano di gestione 1 — dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.3. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per i trasporti terrestri, pianificazione generale dei trasporti», a favore delle Regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regione a Statuto ordinario	Residui 2006	C/C n.
Abruzzo	1.290.983,68	31195
Basilicata	515.593,85	31649
Calabria	1.282.989,96	31789
Campania	13.549.333,23	31409
Emilia Romagna	2.969.662,12	30864
Lazio	33.309.776,76	31183
Liguria	4.204.689,84	32211
Lombardia	9.408.593,05	30268
Marche	931.266,86	31118
Molise	143.886,73	31207
Piemonte	3.421.306,56	31930
Puglia	2.446.074,32	31601
Toscana	3.001.636,95	30938
Umbria	571.550,04	31068
Veneto	2.889.725.05	30522
Totale	79.937.069,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2007

Il capo del Dipartimento: FUMERO

07A04738

DECRETO 5 aprile 2007.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, a favore delle regioni a statuto ordinario per provvedere all'acquisto e alla sostituzione di autobus destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti), con il quale, per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2003 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2004 per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il medesimo art. 13, in base al quale una quota non inferiore al 10% di tali risorse dovrà essere destinata per l'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 037/TPL del 5 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003, registro n. 3, foglio n. 195 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 13, comma 2, della legge n. 166/2002;

Visto il decreto dirigenziale n. 052/TPL del 25 febbraio 2004, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 40.000.000,00 a decorrere dall'anno 2004 e sino all'anno 2018;

Vista la direttiva prot. n. 2542/AG del 15 febbraio 2007 emanata dal Ministro dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2007, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 7250 (ex 8151) - piano di gestione 9 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 40.000.000,00 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato nella colonna n. 3 della tabella allegata al citato D.I. 037/TPL/2003;

Decreta:

Per le finalità di cui alle premesse, si autorizza il pagamento della somma di € 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), per l'anno finanziario 2007, sul capitolo 7250 (ex 8151) - piano di gestione 9 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, iscritto nell'Unità previsionale di base 2.2.3.11. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del D.I. n. 037/TPL del 5 maggio 2003.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a Statuto ordinario	quote competenza	C/C n.
Abruzzo	1.328.400,00	31195
Basilicata	1.154.000,00	31649
Calabria	1.380.000,00	31789
Campania	4.466.400,00	31409
Emilia-Romagna	2.744.800,00	30864
Lazio	5.542.800,00	31183
Liguria	2.004.400,00	32211
Lombardia	6.017.200,00	30268
Marche	1.401.600,00	31118
Molise	668.400,00	31207
Piemonte	3.428.000,00	31930
Puglia	2.646.400,00	31601
Toscana	3.070.000,00	30938
Umbria	917.200,00	31068
Veneto	3.230.400,00	30522
Totale	40.000.000,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2007

Il Capo del Dipartimento: FUMERO

07A04737

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 6 aprile 2007.

Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. per il triennio 2007-2009.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della radiotelevisione»;

Visto l'art. 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, che ha approvato il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 2003-2005;

Considerato che, ai sensi dell'art. 45 del Testo unico della Radiotelevisione, occorre adottare un nuovo contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 481/06/CONS «Approvazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 540/06/CONS «Emanazione delle linee-guida di cui alla delibera n. 481/06/CONS sul contenuto degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione»;

Tenuto conto della consultazione pubblica avviata dal Ministero delle comunicazioni in data 3 luglio 2006 e della pubblicazione sul sito internet del Ministero delle comunicazioni della predetta consultazione (dal 3 luglio 2006 al 1° agosto 2006);

Visto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi reso nella seduta del 14 febbraio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2007

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2007
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 353

ALLEGATO

CONTRATTO NAZIONALE DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E LA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

VISTO l'articolo 49 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che affida alla RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, fino al 6 maggio 2016;

VISTO l'articolo 45 del medesimo Testo Unico che prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia svolto dalla società concessionaria sulla base di un Contratto nazionale di servizio di durata triennale, stipulato con il Ministero delle Comunicazioni, con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria;

ACCERTATO che la scadenza del precedente contratto di servizio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, è fissata al 31 dicembre 2005 e che, sino all'entrata in vigore del successivo contratto di servizio, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del precedente contratto;

RITENUTA, pertanto, la necessità di stipulare un contratto nazionale di servizio (di seguito denominato "Contratto") tra il Ministero delle comunicazioni (di seguito denominato "Ministero"), in persona del Segretario generale, Dott. Marcello Fiori, e la RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a., di seguito denominata "Rai", con sede in Roma, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Claudio Petruccioli, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Missione del servizio pubblico radiotelevisivo

1. La missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo trova fondamento nei principi posti dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea con la Direttiva TV senza frontiere del 1989 e successive modifiche, il IX Protocollo sulla televisione pubblica allegato al Trattato di Amsterdam del 1993 e la successiva Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001 relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. Tale missione è disciplinata dalla normativa nazionale legislativa e regolamentare in conformità ai predetti principi. In particolare gli obblighi di servizio pubblico risultano definiti per il triennio 2007-2009 dall'insieme di tali fonti, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, e dal Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (di seguito denominato "Testo Unico") e dal presente Contratto, in coerenza con le Linee guida emanate d'intesa con il Ministero dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 540/06/CONS. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 2006.

2. Il Contratto stabilisce un insieme di obiettivi, di indirizzi operativi, di parametri di qualità, di tipologie di programmi la cui realizzazione è affidata all'autonoma capacità editoriale della società concessionaria nel rispetto dei principi e delle normative di cui al comma 1.

3. La Rai si impegna nella programmazione nazionale e regionale a valorizzare le specificità territoriali, sociali e culturali delle singole Regioni in conformità con le norme in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni. A tal fine predispone, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del Testo Unico.

Articolo 2

Oggetto del contratto nazionale di servizio

1. Il Contratto ha per oggetto l'attività che la società concessionaria, anche tramite i soggetti di cui al comma 2, svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, come definito nelle norme richiamate dall'articolo 1 e, in particolare, all'offerta televisiva, radiofonica e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme, alla realizzazione dei contenuti editoriali, alla erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, alla predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.

2. La società concessionaria può avvalersi per lo svolgimento delle suddette attività di società da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., o, su autorizzazione del Ministero, da essa partecipate, purchè, in tale ultima ipotesi, siano stati convenuti adeguati strumenti negoziali che assicurino e garantiscano alla società concessionaria partecipante pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse necessari per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico.

3. L'offerta, realizzata nel pieno rispetto delle norme vigenti anche del Codice Etico e di una programmazione di qualità rispettosa dell'identità valoriale e ideale del nostro Paese, della sensibilità dei telespettatori e della tutela dei minori, va caratterizzata da una gamma di contenuti e da una efficienza produttiva in grado di originare presso i cittadini una percezione positiva del servizio pubblico in relazione al livello dei programmi, alla specificità della missione che è chiamato a svolgere rispetto alla radio-televisione commerciale e al costo sostenuto per il canone d'abbonamento. A tal fine, sono riconosciuti quali compiti prioritari: la libertà, la completezza, l'obiettività e il pluralismo dell'informazione; la formazione continua e permanente dei dipendenti; la formazione dei giovani giornalisti; la salvaguardia dell'identità nazionale, di quelle locali e delle minoranze linguistiche; l'evoluzione politica ed economica del Paese, i problemi del suo ammodernamento; l'evoluzione dei rapporti politici ed economici con i partner europei e la diffusione degli elementi principali della loro cultura; l'informazione sulla situazione politica, economica e sociale dei Paesi extra UE, con particolare attenzione ai Paesi in grave ritardo di sviluppo economico e sociale; la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e del patrimonio artistico nazionale; il rispetto dei beni ambientali; la rappresentazione delle realtà della vita quotidiana del Paese; la promozione del lavoro e delle sue condizioni; i temi dei diritti civili, della solidarietà, della condizione femminile e delle pari opportunità, dell'integrazione; la sicurezza dei cittadini, la denuncia dei fenomeni di violenza, di criminalità, di disgregazione e di emarginazione sociale; l'attenzione alla famiglia; la tutela dei minori e delle fasce deboli e anziane della popolazione.

4. Per raggiungere tali obiettivi la Rai è tenuta comunque al rispetto dei compiti del servizio pubblico indicati dall'articolo 45 del Testo Unico con riferimento alla copertura del territorio, all'accesso e alle caratteristiche della programmazione, assicurando: un'offerta editoriale equilibrata, in grado di mantenere un livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle proprie funzioni; la promozione e la diffusione dei vantaggi generati dalle nuove tecnologie e la loro estensione alla collettività; il sostegno alla produzione audiovisiva italiana ed europea.

5. La programmazione, nel rispetto più rigoroso possibile degli orari di trasmissione, tiene prioritariamente conto, come indicato nelle Linee guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle seguenti tipologie che devono essere diffuse in modo equilibrato, in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggiore ascolto, e in tutte le reti televisive e radiofoniche:

a) informazione politica e di attualità, compresa quella di approfondimento, informazione sportiva, eventi di carattere nazionale ed internazionale, informazione locale;

b) comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate a tematiche che trattino i bisogni della collettività e delle fasce deboli, con particolare riguardo all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e doveri civili, allo sport sociale, ai disabili, agli anziani, assegnando adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etnici e linguistici presenti in Italia realizzando specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori;

c) educazione e formazione con trasmissioni improntate alla diffusione della cultura scientifica ed umanistica, alla conoscenza delle lingue straniere, alla alfabetizzazione informatica, alla formazione artistica e musicale e alla didattica, compresa l'educazione a distanza;

d) promozione culturale, italiana ed europea, con la crescente valorizzazione delle opere teatrali, documentaristiche, cinematografiche, televisive e musicali di alto livello artistico, con particolare riguardo a quelle realizzate dai produttori indipendenti;

e) trasmissioni per i minori, secondo i criteri indicati all'articolo 7.

Articolo 3
Qualità dell'offerta e valore pubblico

1. La Rai riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualità dell'offerta radiotelevisiva e si impegna affinché tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione.

2. La Rai svilupperà in un tempo massimo di sei mesi dalla costituzione del Comitato scientifico di cui al comma 8 un sistema di misurazione degli obiettivi di programmazione e della qualità dell'offerta contenuti nel presente articolo e nell'articolo 2. Tale sistema, oltre ad avvalersi di indicatori derivanti da ricerche e monitoraggi già presenti, quali quelli di misurazione dei rating e quelli di monitoraggio dell'offerta, sarà costituito da due distinti strumenti:

- una ricerca di monitoraggio e di analisi della qualità della programmazione intesa come valore pubblico, in grado di verificare la percezione degli utenti del servizio pubblico in merito ai singoli elementi dell'offerta;
- una ricerca di monitoraggio della corporate reputation intesa come la capacità di competere, di innovare e di incrementare il proprio valore di servizio pubblico nel rispetto dell'etica dell'impresa, della deontologia professionale e dei criteri di correttezza e di lealtà.

3. Lo strumento di monitoraggio e di analisi della qualità della programmazione inteso come valore pubblico dovrà:

- rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana;
- avere una periodicità di misurazione quotidiana;
- riguardare le principali piattaforme su cui opera la concessionaria e a cui fa riferimento il presente Contratto;

- pervenire alla misurazione con precisione statistica adeguata di almeno il 60 per cento dell'offerta delle piattaforme rilevate;
- ricomprendere a rotazione le trasmissioni caratterizzate da serialità;
- avvalersi delle più avanzate tecniche di rilevazione, incluse le interviste via *web* e le interviste effettuate in sovrimpressione attraverso sistemi quali il digitale terrestre, il digitale satellitare e il televideo;
- rilevare indicatori di carattere generale correlati con il gradimento, la capacità di coinvolgimento, l'arricchimento culturale e civile personale degli spettatori, il rispetto della sensibilità sociale del pubblico, il grado di novità editoriale;
- rilevare indicatori specifici in funzione del genere trasmissivo quali, a titolo esemplificativo, l'imparzialità, l'indipendenza e l'obiettività per i generi informativi, la capacità di attrazione per il genere intrattenimento, il grado di originalità per il genere fiction.

4. Lo strumento di monitoraggio della corporate reputation dovrà:

- rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana;
- avere una periodicità di misurazione trimestrale;
- rilevare indicatori d'immagine, di posizionamento percepito della Rai, di senso di appartenenza, di ruolo formativo ed informativo, di capacità innovativa, di rispondenza al proprio ruolo di servizio pubblico.

5. Gli indici rilevati attraverso gli strumenti descritti ai commi 3 e 4 verranno sintetizzati in tre macro indicatori:

- un macro indicatore di performance di mercato, che comprende gli indici di gradimento dell'offerta e della qualità percepita nelle sue diverse declinazioni, oltre agli indicatori derivanti da altri sistemi di misurazione per programma, quali: ascolto medio, share, penetrazione, minuti medi visti;
- un macro indicatore di valore pubblico, che rappresenterà una sintesi degli indicatori elementari di arricchimento culturale e civile personale, di rispetto della sensibilità degli spettatori, di innovazione, di imparzialità, di pluralismo, di indipendenza, di obiettività, di capacità di intrattenimento, di originalità;
- un macro indicatore di corporate reputation che rappresenterà una sintesi degli indicatori elementari relativi all'immagine e al posizionamento percepito della Rai quali: partecipazione democratica, senso di appartenenza, innovazione e leadership in ambito tecnologico, raffronto del rapporto di fiducia con lo spettatore, qualità e accettabilità sociale dei personaggi, modernità, ricchezza della programmazione, ruolo formativo ed educativo, capacità di raggiungere tutti i segmenti della popolazione, distinzione rispetto all'emittenza commerciale, copertura dei principali eventi.

6. La concessionaria dovrà raggiungere adeguati obiettivi di valore pubblico dei programmi e di corporate reputation misurabili secondo le metodologie e i criteri definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8. Il Comitato delibererà in tal senso entro novanta giorni dalla sua costituzione.

7. I risultati del monitoraggio relativi al valore pubblico e alla corporate reputation vengono diffusi al pubblico con periodicità regolare e con un adeguato risalto comunicativo.

8. Per tradurre le linee guida contenute nel presente articolo in strumenti operativi e verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, è costituito con decreto del Ministro delle comunicazioni un Comitato scientifico composto da sei membri, scelti tra personalità di notoria indipendenza di giudizio e di indiscussa professionalità, di cui tre designati dalla Rai, uno designato dal Consiglio Nazionale degli Utenti, uno designato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno designato dal Ministero, con funzioni di Presidente del Comitato. Il Comitato delibera con il voto della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità decide il voto del Presidente del Comitato. Le designazioni devono essere inviate al Ministro delle comunicazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto. In caso di mancata designazione di alcuni componenti, il Comitato scientifico si intende comunque costituito con la nomina dei due terzi dei componenti. Tale Comitato, che opera con il supporto logistico e tecnico della Rai, ha il compito di presiedere all'organizzazione della ricerca, definire le metodologie, controllare i risultati e valutare il raggiungimento degli obiettivi. L'assegnazione delle attività operative per la realizzazione del sistema descritto è decisa dalla concessionaria in piena autonomia in seguito a procedure selettive aperte e trasparenti.

9. La Rai si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e al pubblico:

- tutti i dati di cui alla risoluzione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002;
- avvalendosi dei servizi di una societa' esterna scelta attraverso procedure trasparenti e pubbliche che risponda ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacita' tecnologica nello specifico settore, tutti i dati aggregati mensilmente sul rispetto del pluralismo politico, culturale, religioso e sociale da parte delle emittenti radiofoniche e televisive nazionali e delle proprie testate radiotelevisive regionali, e i dati relativi ai diversi temi trattati e alle modalita' di svolgimento.

10. La Rai si impegna a garantire il rispetto delle regole del pluralismo.

CAPO II - L'OFFERTA RADIOTELEVISIVA: I GENERI

Articolo 4
L'offerta televisiva

1. La Rai riserva un'ampia percentuale della programmazione annuale delle reti generaliste terrestri, fatta salva l'ulteriore articolazione editoriale dei programmi trasmessi sulle diverse piattaforme, ai generi di seguito indicati:

a) Informazione: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare;

b) Approfondimento: supplementi informativi alle edizioni dei notiziari a cura delle testate giornalistiche, rubriche tematiche di rete o di testata, inchieste e dibattiti, talk show, reportage attinenti ai temi dell'attualità interna ed internazionale, ai fenomeni sociali del nostro tempo e ai temi delle innovazioni tecnologiche; rubriche e contenitori sulle condizioni della vita quotidiana del Paese, sui temi del benessere e della salute, della giustizia e della sicurezza dei cittadini; confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici basati anche sul contraddittorio delle opinioni e delle posizioni; rubriche di approfondimento sul dialogo interculturale e sulla società della convivenza; rubriche di approfondimento su tematiche a carattere religioso e sul dialogo interreligioso; celebrazioni liturgiche;

c) Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate ai bisogni della collettività, alle condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni dedicate all'inclusione sociale, alla cittadinanza, alla società interculturale; trasmissioni finalizzate a comunicare e a valorizzare una più moderna rappresentazione delle donne, con particolare attenzione alla sua crescita sociale, ai suoi diritti costituzionali e al suo ruolo nella società civile, nelle istituzioni e nel mondo del lavoro; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;

d) Promozione culturale, scuola e formazione: trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a far partecipare la società italiana alla tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto letterario e scientifico; alfabetizzazione circa l'uso e lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche a partire da internet; interazione multimediale con i programmi della didattica e dell'aggiornamento scolastico; trasmissioni informative sull'evoluzione del sistema scolastico; programmi volti a sensibilizzare i giovani e le famiglie sui temi dell'orientamento scolastico ed universitario e dell'inserimento professionale; trasmissioni sui fenomeni sociali legati alla condizione giovanile, anche con riferimento ai fenomeni del disagio giovanile, e a quella della popolazione anziana;

e) Turismo e qualità del territorio: incentivazione delle esperienze di visita e di fruizione delle risorse del territorio italiano attraverso proposte di attrattive e di itinerari in rapporto a specifici target individuati per età, per esigenze e per tipologie di viaggio e di tempo libero; valorizzazione delle produzioni tipiche locali; incentivazione di proposte di turismo culturale collegato ad appuntamenti artistici, tradizioni locali, ricorrenze storiche, manifestazioni religiose; con riferimento alla rappresentazione dell' "Italia nel mondo", valorizzazione degli asset culturali, storici, artistici, ambientali, imprenditoriali che rendono particolarmente significativo e influente il nostro Paese nel contesto internazionale; valorizzazione della tradizione artigiana e del fenomeno del "made in Italy";

f) Spettacolo: trasmissioni a carattere culturale e di intrattenimento con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo quali il teatro, la danza, la lirica, la prosa e la musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate anche alla promozione dell'industria musicale italiana, con particolare attenzione ai nuovi artisti emergenti;

g) Sport: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, di interesse generale e di settore; rafforzando, anche con programmi dedicati, l'informazione sulle competizioni diverse dal calcio e sulle manifestazioni relative agli sport olimpici; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali sulle reti terrestri relative agli sport dilettantistici e minori;

h) Minori: programmi di tutti i generi televisivi dedicati ai bambini, agli adolescenti e ai giovani che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico;

i) Promozione dell'audiovisivo: prodotti di fiction (tv movie, serie, miniserie, serial, cortometraggi, ecc.) e cinematografici (film e film di animazione), cartoni, documentari, di produzione italiana o europea; trasmissioni, rubriche e programmi per la valorizzazione delle opere cinematografiche italiane ed europee, dell'audiovisivo in generale, dei nuovi autori cinematografici.

2. La Rai è tenuta a destinare ai generi indicati dalla lettera a) alla lettera i) non meno del 65 per cento della programmazione annuale delle tre reti generaliste terrestri nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 24 e non meno dell'80 per cento sulla terza rete. La programmazione deve essere distribuita sulle diverse reti generaliste terrestri in tutti i periodi dell'anno ed anche negli orari di maggiore ascolto e di prime time.

3. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa dei programmi trasmessi da ciascuna rete generalista terrestre raggruppati secondo i generi indicati al comma 1, con l'indicazione della loro collocazione oraria, del volume di ore trasmesse, della percentuale rispetto alla programmazione complessiva. La Rai è altresì tenuta a comunicare ogni 6 mesi al Ministero ed alla Commissione parlamentare la lista completa dei programmi di servizio pubblico trasmessi sulle diverse piattaforme trasmissive della concessionaria.

4. La Rai è tenuta a inserire nel servizio Televideo e sul proprio portale internet la guida completa dei programmi quotidiani in onda sulle diverse piattaforme trasmissive della concessionaria; sviluppare la diffusione di dati relativi ad informazione, cultura, spettacolo, sport, economia e comunicazioni di servizio; raddoppiare i sottotitoli per non udenti, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 8, e triplicarli per le comunità straniere; implementare i servizi regionali e locali.

Articolo 5
L'offerta radiofonica

1. La Rai riserva un'ampia percentuale della programmazione annuale dei tre canali radiofonici terrestri nazionali ai generi di seguito indicati:

a) Informazione: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria;

b) Approfondimento: programmi di approfondimento, supplementi informativi alle edizioni dei notiziari, rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, fili diretti con il pubblico; confronti su temi politici, sociali ed economici assicurando, di norma, la parità di trattamento tra le diverse posizioni e il contraddittorio delle opinioni; radiocronache, rubriche e programmi dedicati alle varie discipline sportive;

c) Lavoro, società, comunicazione sociale: programmi, rubriche, inchieste e dibattiti su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo giovanile e realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita comunitaria e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese; rubriche dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; programmi dedicati ai bisogni della collettività, di specifiche fasce sociali (minori, anziani, disabili), all'integrazione e al multiculturalismo, con appuntamenti periodici in lingua straniera;

d) Cultura, scuola e formazione: trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale e artistico del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni a contenuto letterario, umanistico, scientifico e tecnologico; trasmissioni informative sull'evoluzione del sistema educativo; programmi volti a sensibilizzare i giovani e le famiglie sui temi dell'orientamento scolastico ed universitario e dell'inserimento professionale; programmi destinati ai bambini, programmi sulla condizione giovanile e su quella dell'infanzia realizzati in formati innovativi;

e) Musica ed intrattenimento: fiction radiofonica di elevato valore culturale o su temi di rilevante attualità; riduzioni teatrali dei grandi classici; rievocazioni storiche basate anche su elaborazioni di materiali di archivio; documentari radiofonici; trasmissioni dedicate alle riprese, dal vivo o differite, di eventi musicali, al mondo della musica nazionale e popolare; programmi musicali dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana ed ai giovani artisti; programmi volti a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno;

f) Servizio: notiziari, rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali; programmi e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; programmazione per non vedenti (audiodescrizioni TV);

g) Pubblica utilita': notiziari e servizi sulla viabilita', la sicurezza stradale, le condizioni meteo, dedicati in particolare all'utenza mobile; bollettini sulle condizioni del mare e della neve; messaggi di emergenza e altre comunicazioni di protezione civile; segnale orario.

2. La concessionaria inoltre, tenendo conto della specificità del mezzo radiofonico e del suo ascolto anche in condizioni di mobilità, e' tenuta a:

a) ampliare il contenuto dell'offerta anche sperimentando nuovi format in relazione alle esigenze manifestate dall'utenza;

b) sviluppare progetti mirati nell'ambito della multimedialita'.

3. La Rai si impegna a destinare non meno del 70 per cento della programmazione annuale dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due, e non meno del 90 per cento per Radio Tre, ai programmi indicati al comma 1.

4. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero delle ore trasmesse, con l'indicazione percentuale, rispetto al totale, per ciascuno dei generi di cui al comma 1.

Articolo 6
L'offerta multimediale

1. La Rai si impegna a definire una strategia di valorizzazione della propria produzione editoriale e i propri diritti audiovisivi sulle diverse piattaforme distributive, comprendenti l'offerta digitale terrestre, satellitare; IPTV, mobile e internet, in coerenza con il proprio posizionamento di mercato e la propria natura di servizio pubblico generale radiotelevisivo.

2. La Rai si impegna ad incrementare ed aggiornare il servizio offerto sui propri siti al fine di estendere l'attuale produzione di contenuti personalizzati per internet e dare crescente visibilità all'offerta di specifici contenuti Rai, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi.

3. La Rai si impegna, per quanto riguarda l'offerta di contenuti sui propri siti, a:

a) stabilire, coerentemente con la definizione strategica di cui al comma 1, linee guida di pubblicazione in modo da facilitare e rendere coerente e accessibile la navigazione dell'utenza, facendo ricorso a criteri ampiamente diffusi in ambito internazionale;

b) rendere disponibili, compatibilmente con il rispetto dei diritti dei terzi ed escludendo ogni sfruttamento a fini commerciali da parte di terzi, i contenuti radiotelevisivi trasmessi nell'ambito dell'offerta televisiva e radiofonica di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5 direttamente dal portale Rai.it agli utenti che si collegano attraverso internet dal territorio nazionale e risultano in regola con il pagamento del canone di abbonamento Rai, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica;

c) rendere progressivamente disponibili, ai sensi della lettera b), entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, i programmi trasmessi dalla televisione e dalla radio non appena terminata la trasmissione;

d) destinare una quota crescente di risorse finanziarie all'acquisizione di diritti per la diffusione sul web di contenuti tratti dall'offerta radiotelevisiva della Rai, con l'impiego delle più opportune tecnologie al fine di evitare indebiti utilizzi da parte degli utenti, fatto salvo il principio della neutralità tecnologica;

e) offrire una produzione di contenuti specifica;

f) sperimentare, nel rispetto dei diritti dei terzi, la possibilità per gli utenti di scaricare, modificare e ridistribuire una adeguata selezione di contenuti radiotelevisivi trasmessi nell'ambito dell'offerta televisiva e radiofonica di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5;

g) offrire agli utenti spazi di comunicazione e discussione, con adeguata visibilità, inclusa la possibilità di commentare l'intera programmazione radiotelevisiva Rai, e a valutare la possibilità di pubblicare, previa adozione di apposite linee guida, contenuti autoprodotti dagli utenti stessi;

h) promuovere i propri siti attraverso i programmi radiotelevisivi, con l'obiettivo di incrementare il numero di utenti unici;

i) analizzare lo sviluppo di interfacce tecnologiche che consentano la diffusione dei contenuti sui principali dispositivi di fruizione audiovisiva di tempo in tempo disponibili sul mercato;

l) sviluppare contenuti prioritariamente destinati a soddisfare le esigenze delle comunità di Italiani residenti all'estero e la promozione economico, culturale e turistica del Paese all'estero;

m) rendere accessibili i propri contenuti audiovisivi on line nei formati tecnologici e di fruizione più diffusi nel Paese:

n) favorire la distribuzione dei propri contenuti Internet attraverso gli altri siti e portali operanti sul territorio nazionale sulla base di criteri equi e non discriminatori, ovviamente nel rispetto dei criteri commerciali già adoperati dall'azienda e di servizio pubblico così come stabiliti dal presente Contratto.

4. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ciascun esercizio, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero dei contenuti pubblicati e del traffico giornaliero generato dall'utenza, con riferimento particolare agli utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza degli utenti.

CAPO III - L'OFFERTA: PROFILI SPECIFICI

Articolo 7
Programmazione televisiva per i minori

1. La programmazione della Rai è rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e a quanto previsto dall'articolo 34 del Testo Unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. La Rai tiene nel massimo conto le raccomandazioni e le decisioni del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

2. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 22,30, dedicata a una visione familiare, vanno realizzati programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi contenenti scene di violenza gratuita o episodi che possano creare in loro angoscia, terrore o turbamento.

3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 16 e le ore 20 sulle reti televisive generaliste terrestri va realizzata una quota di programmazione di intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l'infanzia e l'adolescenza non inferiore al 10 per cento della programmazione annuale tra le 7 e le 22,30.

4. I programmi per bambini di durata inferiore ai 30 minuti e i cartoni animati non possono essere interrotti dalla pubblicità. Nella pubblicità diffusa prima e dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati. Nelle fasce orarie 7-9 e 16-20 sono vietati i trailer dei programmi consigliati alla visione del solo pubblico adulto secondo le modalità di cui al comma 6.

5. Resta in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37 del Testo Unico e dal decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2006, n. 141.

6. La Rai è tenuta altresì a dedicare appositi spazi finalizzati ad informare sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche secondo le indicazioni del Comitato interministeriale istituito con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro dell'istruzione, università e ricerca del 13 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2006, n. 101. La Rai, previa consultazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, entro sei mesi adotta sistemi di chiara riconoscibilità visiva per evidenziare, con riferimento ai film, alla fiction e all'intrattenimento, quelli adatti a una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai evidenzia i sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi. La Rai, inoltre, promuove l'attività di informazione di detta programmazione anche su riviste, guide elettroniche e in particolare sul Televideo.

Articolo 8
Programmazione dedicata alle persone con disabilità e programmazione sociale

1. La Rai, nel ribadire il proprio impegno di produzione e di programmazione nell'ambito e nel rigoroso rispetto delle normative antidiscriminatorie enunciate nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nel Trattato di Amsterdam e nelle risoluzioni del Forum Europeo delle persone disabili di Madrid, dedica particolare attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili ed il superamento dell'handicap eliminando ogni discriminazione nella presenza delle persone disabili nei programmi di intrattenimento, di informazione, fiction e produzioni Rai.

2. Nel quadro di un'adeguata rispondenza del servizio pubblico al diritto all'informazione delle persone con disabilità e alla loro complessiva integrazione, la Rai si impegna entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto a pervenire alla realizzazione di almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2, Tg3, e, progressivamente entro 12 mesi, di una edizione del TGR regionale in ciascuna regione, tradotte nella lingua dei segni (LIS), e con sottotitoli, su ciascuna delle sue reti generaliste.

3. La Rai garantisce l'accesso alla propria offerta multimediale e televisiva alle persone con disabilità sensoriali o cognitive anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e trasmissioni in modalità telesoftware per le persone non vedenti, e sottotitolate con speciali pagine del Televideo in grado di essere registrate su supporti VCR e DVD e del proprio portale internet e mediante la traduzione della lingua dei segni (LIS).

3. La Rai:

- incrementa progressivamente, nell'arco del triennio di vigenza del presente Contratto, il volume delle offerte specifiche di cui ai commi 1 e 2 fino al raggiungimento di una quota pari ad almeno il 60 per cento della programmazione complessiva, nonché delle tipologie di generi di programmazione anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento e informazione a tema;
- amplia progressivamente l'attuale servizio di sottotitolazione dei notiziari nelle fasce orarie di buon ascolto e dei programmi d'attualità, di approfondimento politico, di sport e di intrattenimento preregistrati e in diretta;
- migliora la qualità del segnale per l'audiodescrizione nel quadro delle risorse in OM dedicate allo specifico servizio;
- promuove la ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilità dell'offerta multimediale alle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità.

4. Al fine di monitorare gli sviluppi indicati nei commi precedenti, la Rai istituisce un tavolo di confronto con le associazioni nazionali che hanno un'adeguata rappresentanza territoriale delle categorie delle persone con disabilità o un loro comitato di coordinamento.

5. La Rai si impegna a promuovere e valorizzare, nell'offerta di programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, la rappresentazione delle diverse realtà sociali del Paese, con particolare attenzione alle persone, gruppi e comunità con bisogni speciali. La concessionaria definisce, sentita la Sede Permanente di confronto sulla programmazione sociale, i criteri per la scelta dei temi e delle attività sociali che hanno priorità nella programmazione.

6. La Rai si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte, alla ideazione, realizzazione e diffusione di programmi specifici diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia, della violenza sui minori e alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla conoscenza delle conseguenze prodotte dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonché al costo sociale che tali fenomeni comportano per la collettività.

7. Nel quadro degli indirizzi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la Rai assicura nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato sulla base del regolamento approvato dalla predetta Commissione parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999.

8. La Rai si impegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto a conferire ad una struttura che risponda al Direttore Generale con poteri di controllo, i compiti di:

- definire le linee guida di comunicazione ed i principi di riferimento per la presentazione delle problematiche sociali da parte della Rai, nell'ambito del presente Contratto;
- definire, proporre, realizzare le iniziative sulle tematiche sociali sia all'esterno che all'interno della programmazione radiotelevisiva e multimediale, anche in collaborazione con le associazioni e le istituzioni preposte;
- accogliere e valorizzare le tematiche di carattere sociale rappresentate dalle associazioni e istituzioni che operano in tal senso, consultando direttamente le medesime, con l'obiettivo di sviluppare la massima attenzione del pubblico sulle problematiche sociali;

- svolgere le funzioni di segreteria e supporto alla Sede Permanente di confronto sulla programmazione sociale.

Articolo 9

Programmazione televisiva per l'estero

1. La Rai si impegna a promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia italiane nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all'estero sull'evoluzione della società italiana nonché per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie. La Rai si impegna altresì a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Rai definisce una adeguata programmazione nell'ambito sia delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 che di altre specifiche convenzioni aggiuntive.

3. La Rai potrà partecipare ai programmi ed alle iniziative promossi dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa e curerà con tempestività gli adempimenti per l'utilizzazione dei relativi contributi.

4. La Rai comunica annualmente al Ministero lo stato di evoluzione dei propri progetti di ricerca e sviluppo relativi ai programmi e alle iniziative di cui al comma 3.

5. La Rai si impegna a partecipare a programmi di produzione nazionale ed internazionale, che valorizzino il patrimonio artistico e culturale italiano, con particolare attenzione alle iniziative destinate al bacino del Mediterraneo ed ai paesi confinanti con l'Italia.

Articolo 10

Prodotti audiovisivi italiani ed europei

1. La Rai valorizza le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e contribuire alla crescita del sistema produttivo italiano ed europeo, privilegiando il rapporto tra qualità e mercato, l'efficienza e il pluralismo industriale e promuovendo la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali. A tal fine, la Rai adotta le necessarie modalità operative finalizzate a privilegiare le attività volte allo sviluppo dei progetti produttivi: in tali attività la Rai considera interlocutori privilegiati i produttori indipendenti italiani ed europei.

2. La Rai è tenuta a destinare una quota minima del 15 per cento dei ricavi complessivi annui ad investimenti per prodotti cinematografici (film e film di animazione), prodotti di fiction (cortometraggi, tv movie, serie, miniserie, serial ecc.), cartoni, documentari, trasmissioni per la promozione del cinema e dell'audiovisivo in generale, trasmissioni culturali relative allo spettacolo dal vivo (teatro, danza, lirica, prosa, musica classica e leggera); con riferimento a tale quota, inoltre, una percentuale non inferiore al 20 per cento dovrà essere dedicata ai film destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche, una percentuale non inferiore al 4 per cento alla produzione e acquisto di documentari italiani ed europei, anche di produttori indipendenti, ed una percentuale non inferiore al 5 per cento ai cartoni animati e/o film di animazione appositamente prodotti per l'infanzia.

3. Ai fini del presente articolo si intendono:

a) per ricavi complessivi annui il gettito derivante dagli abbonamenti destinati all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;

b) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai prodotti di cui sopra.

4. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3, del Testo Unico, la Rai riserva alla opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota di diffusione sulle reti televisive generaliste terrestri non inferiore al 20 per cento. La concessionaria riserva inoltre alle opere audiovisive e ai film italiani ed europei spazi diffusivi nelle reti via satellite e nelle altre piattaforme trasmissive, promuovendo lo sviluppo e la diffusione di contenuti "multipiattaforma".

5. Anche al fine di attribuire ai produttori indipendenti quote di diritti residuali di cui al comma 4 dell'articolo 44 del Testo Unico, la Rai si impegna a condurre relativamente alle opere audiovisive realizzate da produttori indipendenti (anche in regime di appalto) negoziazioni eque, trasparenti e distinte in relazione a: ciascun diritto oggetto di negoziazione; ciascuna piattaforma/modalità trasmissiva; il numero dei passaggi; la durata massima temporale di tali negoziazioni compatibile con l'accesso ai finanziamenti europei del programma Media, secondo quanto stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di diritti residuali.

6. La Commissione paritetica di cui all'articolo 37 verificherà su base annua e sulla scorta di una documentazione preventiva e di una consuntiva l'equilibrato rapporto degli investimenti tra i diversi generi e contenuti televisivi relativi ai prodotti audiovisivi italiani ed europei, con particolare riferimento ad un adeguato sostegno alla produzione e programmazione dei documentari e degli spettacoli dal vivo, secondo le indicazioni del comma 6 dell'articolo 44 del Testo Unico, nonché ai cartoni animati. La Commissione, inoltre, verificherà ogni problematica applicativa e interpretativa del presente articolo.

Articolo 11
Iniziative per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali

1. Nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese, e anche con riferimento alle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Rai valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Università e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. A tal fine tra la concessionaria, le Regioni e le Province autonome possono essere stipulate specifiche convenzioni.

2. La Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la Rai si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia Autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3. Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge 15 dicembre del 1999, n. 482 e dell'art. 11 del DPR 2 maggio 2001, n. 345, la Rai si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano anche in collaborazione con le competenti istituzioni locali e favorendo altresì iniziative di cooperazione transfrontaliera. In particolare, al fine di valorizzare le lingue minoritarie presenti sul territorio italiano, in collaborazione con le competenti istituzioni locali, la Rai promuove la stipula di convenzioni, con oneri in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi o trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto la Commissione paritetica di cui all'articolo 37 definirà le più efficaci modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tenendo conto in particolare della necessità di potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione della concessionaria.

Articolo 12
Rete parlamentare

1. La Rai si impegna a rilanciare i servizi parlamentari della radiotelevisione pubblica, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico. In tale direzione, la Rai assicura una funzione divulgativa ed informativa del servizio pubblico sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita politica.

2. La Rai è tenuta all'esercizio della rete riservata a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato A.

3. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento nel quadro di un incremento degli spazi dedicati. Sul piano generale il palinsesto e la programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei doveri di imparzialità ed equilibrio propri del servizio pubblico. La Rai è impegnata a trasmettere i Tg parlamentari in fascia di ascolto adeguata e pubblicizzare l'attività della rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare.

4. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente articolo potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria. Gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio.

5. La Rai diffonde le trasmissioni della rete parlamentare via internet e via satellite.

Articolo 13
Informazione relativa ai servizi di pubblica utilità

1. La Rai assicura spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità al cittadino, con particolare riferimento alle reti di viabilità e trasporti (stradali, aerei, ferroviari e marittimi), di erogazione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, di telecomunicazione e comunque ad eventi ed avvenimenti, sia di origine antropica che naturale, che possano compromettere il regolare svolgimento della vita della popolazione.

2. La Rai, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, anche in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, presenta al Ministero, sentiti i soggetti interessati, per la sua approvazione, un progetto di sviluppo dell'attuale canale Isoradio, mantenendone il carattere di servizio privo di pubblicità, incentrato sui seguenti aspetti:

a) ampliamento e tempestività dei contenuti informativi in diretta sulla pubblica utilita' ai diversi segmenti di utenza;

b) estensione della copertura della diffusione del segnale con particolare riguardo alla rete Isoradio, che dovrà essere udibile sull'intera rete autostradale e avviata sulle altre principali vie di comunicazione;

c) sperimentazione dell'utilizzo di nuove tecnologie di diffusione;

d) eventuale coinvolgimento di soggetti ed enti operanti nei settori di cui al comma 1;

e) sintesi periodiche dei notiziari sulla viabilità in lingue straniere;

f) sperimentazione di un sistema di diffusione dei notiziari sulla viabilità differenziati in tre macroaree (Nord, Centro e Sud Italia).

3. La realizzazione delle attività del progetto di cui al comma 2 verrà regolamentata sulla base di apposita convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, il Ministero e la concessionaria. La convenzione dovrà, tra l'altro, definire le misure necessarie per la copertura dei costi a carico della concessionaria.

Articolo 14
Audiovideoteche

1. La Rai implementa il progetto di audiovideoteca già previsto nei precedenti Contratti proseguendo la catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo comprensivo dei materiali registrati su pellicola.

2. L'archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere progressivamente reso disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

3. La Rai, entro sei mesi, dispone la pubblicazione del catalogo del materiale disponibile, le modalità per la sua consultazione e utilizzo.

CAPO IV - TECNOLOGIE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Articolo 15
Qualità tecnica del servizio

1. La Rai riconosce la qualità tecnica quale obiettivo strategico della missione di servizio pubblico, da perseguire su tutte le diverse piattaforme tecnologiche. A tal fine la Rai:

a) definisce indici e standard di qualità tecnica, anche in collaborazione con le competenti istituzioni;

b) monitora costantemente la qualità tecnica del prodotto/servizio;

c) esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire il permanere di alti standard qualitativi;

d) assicura un costante e diligente rapporto con l'utenza, raccogliendo segnalazioni e suggerimenti per individuare soluzioni ad eventuali problematiche di qualità tecnica;

e) collabora con Istituti di ricerca;

f) assicura una idonea informazione ai cittadini per la migliore fruizione dei servizi

2. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di trasmissione e diffusione del segnale televisivo e radiofonico individuati nell'allegato B.

3. La Rai assicura un grado di qualità del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).

4. Nell'ambito della disponibilità delle frequenze il Ministero assicurerà alla Rai tutte quelle necessarie al migliore espletamento del servizio concesso, per risolvere le situazioni interferenziali più importanti e allo scopo di migliorare il grado minimo di qualità del servizio.

5. La Rai fornisce con cadenza annuale al Ministero tutta la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi in funzione, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi.

Articolo 16
Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, la Rai deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva analogica non inferiore al 99 per cento della popolazione. La terza rete televisiva deve avere un grado medio di copertura regionale del 97 per cento della popolazione.

2. Ai fini dello sviluppo delle reti di radiodiffusione televisiva analogica, la concessionaria, laddove sia riscontrato l'interesse all'ampliamento del servizio analogico, lo estende localmente a fronte di convenzioni o contratti con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali nonché con altri enti e soggetti, secondo criteri di economicità degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio.

Articolo 17
Copertura del servizio di radiodiffusione sonora

1. La Rai deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora per ciascuna delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 99 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.

2. La Rai, ove occorra, migliora la qualità del segnale, previa assegnazione da parte del Ministero delle necessarie frequenze.

3. La Rai incrementa il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM mediante il sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e potrà estendere la sperimentazione del servizio RDS-TMC (Traffic Message Channel).

4. Nel corso dell'attività di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti che rispettino i valori della normativa vigente in materia di tetti elettromagnetici, è ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.

5. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza viene svolto attraverso gli impianti ad onde medie di cui all'allegato C.

Articolo 18
Autorizzazione all'esercizio degli impianti

1. La Rai, al fine di realizzare impianti nuovi rispetto agli impianti ed ai connessi collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione già in concessione, e di apportare modifiche od eventuali miglioramenti al servizio, presenta un piano esecutivo per ciascun impianto da realizzare o da modificare, contenente i seguenti elementi:

a) caratteristiche radioelettriche;

b) area di servizio;

c) destinazione delle opere;

d) costi preventivati;

e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata.

2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento rilascia un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto.

3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica dell'impianto con quelli delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, è di due mesi dalla data di comunicazione da parte della concessionaria dell'attivazione dell'impianto. Se l'impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione, la Rai ne comunica le ragioni al Ministero.

4. Il Ministero rilascia l'autorizzazione avendo anche cura di concludere il procedimento di coordinamento internazionale.

5. La Rai provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle opere realizzate e a fornire informazioni su quelle in corso.

Articolo 19
Impiego dei collegamenti mobili

1. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale, la concessionaria indicherà per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del servizio effettuato anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.

2. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale la concessionaria indicherà al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate, la distanza delle tratte realizzate anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.

3. Nell'espletamento dei suddetti servizi, la Rai potrà utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.

4. La Rai, ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz.

Articolo 20
Realizzazione e manutenzione degli impianti

1. La Rai ha l'obbligo di realizzare a regola d'arte gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione, nel rispetto delle norme tecniche nazionali comunitarie e internazionali concernenti la materia.

2. La Rai procede a dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti alla telesorveglianza e al telecontrollo necessari al loro buon funzionamento.

3. La Rai può utilizzare gli impianti, secondo la disciplina vigente, previa autorizzazione del Ministero, anche in comune con altri operatori. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purchè ciò non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.

Articolo 21
Quadro di riferimento nella transizione alla tecnologia digitale

1. La Rai, fermi i contenuti degli impegni e degli obblighi di cui al presente Contratto e ferma restando la sua diretta responsabilità verso lo Stato concedente per il relativo adempimento, si impegna a realizzare per quanto ad essa compete il progetto generale di conversione delle reti di trasmissione dalla modalità analogica a quella digitale sia direttamente, sia partecipando ad idonee forme associative, consortili o societarie con gli altri soggetti operanti nel mercato radiotelevisivo, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali, legislative e regolamentari, di tempo in tempo vigenti, e nel rispetto delle conferenti disposizioni deliberate dalle competenti Autorità di garanzia.

Articolo 22
Transizione alla tecnologia digitale nelle Regioni all digital

1. La Rai si impegna a rispettare le date per la realizzazione dello switch off regionale nella Regione Autonoma Sardegna e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. In particolare, entro la data dello switch off nelle due aree all digital, la Rai è tenuta ad assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre coerente con gli obblighi del servizio universale.

2. Nelle aree all digital di cui al comma 1, la Rai anticipa lo spegnimento di una rete in analogico, nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 giugno 2006 e successive modificazioni.

3. Al fine di garantire il rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2, la Rai, nel periodo che precede lo switch off, realizza tutte le attività previste per il completamento della sperimentazione nelle suddette aree all digital.

4. La Rai realizzerà le medesime attività di sperimentazione nelle aree all digital che saranno successivamente individuate con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Articolo 23
Transizione al digitale

1. In vista dell'approssimarsi della data di switch off nazionale per la completa conversione dalla tecnologia analogica a quella digitale per la diffusione radiotelevisiva, la Rai attua i compiti di cui al comma 3 nell'osservanza delle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalle vigenti, nonché future, disposizioni legislative e regolamentari.

2. Nel periodo di vigenza del presente Contratto, la Rai assicura un grado di copertura effettiva dei multiplex di cui all'art. 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non inferiore al 75 per cento della popolazione in ambito nazionale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto e non inferiore all'85 per cento della popolazione in ambito nazionale entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto.

3. In tale ambito la Rai:

- partecipa alle iniziative intraprese dal Ministero al fine di favorire la transizione al digitale;
- sviluppa la tecnologia idonea ad assicurare la completa transizione al digitale;
- adegua, in una logica di garanzia dell'utente, la suddetta tecnologia alla visione del digitale da parte degli utenti medesimi al fine dell'effettiva possibilità di accesso e fruizione;
- realizza, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Contratto, appropriati programmi per la diffusione sulle proprie reti digitali di applicazioni di televisione interattiva, finalizzati all'innovazione e all'arricchimento della propria offerta televisiva, con particolare riferimento ai servizi interattivi di pubblica utilita' anche valorizzando le esperienze di collaborazione con le altre emittenti private nazionali e locali.

4. La Rai comunica annualmente al Ministero, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, mediante apposita relazione, lo stato di evoluzione dei propri progetti e delle attività di cui al comma 3.

Articolo 24
Contenuti della televisione digitale in chiaro

1. In un'ottica di promozione e sviluppo della transizione al digitale, la Rai attua una adeguata offerta di contenuti, anche tematici, se del caso utilizzando programmi di qualità già diffusi sulle reti nazionali terrestri o via satellite, rielaborandone specifiche edizioni appositamente per la trasmissione in esclusiva sul digitale terrestre. La Rai, in particolare, si impegna a dare adeguata promozione, in fasce di buon ascolto, alla propria offerta in digitale terrestre e piu' in generale alla nuova tecnologia trasmissiva e ai suoi contenuti, assicurando la predisposizione e la trasmissione di apposite campagne promozionali con cadenza almeno trimestrale

2. La Rai destina una quota crescente degli investimenti in nuovi contenuti digitali in chiaro che implementino l'offerta televisiva.

3. I contenuti della televisione digitale in chiaro dovranno rispondere ai criteri enunciati negli articoli precedenti relativamente alla interattività e maggiore fruibilità da parte degli utenti.

4. La Rai comunica annualmente al Ministero, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, mediante apposita relazione, lo stato di evoluzione dei propri progetti e delle proprie iniziative in merito alla promozione dei contenuti digitali di cui al presente articolo e ad indicare in contabilità quanto previsto al comma 2.

Articolo 25
Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale

1. La Rai verifica lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale e, a tal fine, stipulando con il Ministero un apposito Accordo di Programma finalizzato a definire gli obblighi in capo alla concessionaria relativamente alle fasi di realizzazione delle reti di trasmissione, alla percentuale di copertura della popolazione e ai tempi di attuazione, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

Articolo 26
Neutralità tecnologica

1. La Rai si impegna a realizzare la cessione gratuita, e senza costi aggiuntivi per l'utente, della propria programmazione di servizio pubblico sulle diverse piattaforme distributive, compatibilmente con i diritti dei terzi e fatti salvi gli specifici accordi commerciali.

Articolo 27
Copertura finanziaria

1. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi di servizio universale, nel periodo di vigenza del presente Contratto, il Ministero si impegna a supportare, con adeguate misure e nell'ambito delle risorse disponibili, gli investimenti della Rai finalizzati alla transizione al digitale.

Articolo 28
Ricerca e Innovazione

1. Al fine di promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la Rai sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali il DVB-H, il DMB, il DRM, l'Alta Definizione, l'IPTV, il Wi-Max e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre.

Articolo 29
Servizi sperimentali

1. La Rai, d'intesa con il Ministero:

a) sperimenta nuove forme di produzione multimediale e nuovi linguaggi televisivi e sonori;

b) valorizza le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, radio, televisione, teletext, anche con finalità di estensione dell'offerta all'estero, nonché di servizio rivolto alle aree disagiate del Paese;

c) sperimenta i sistemi a larga banda e ideare progetti attinenti allo sviluppo della "società dell'informazione";

d) contribuisce alla definizione di nuovi sistemi digitali ad alta qualità ed alle applicazioni del cinema elettronico;

e) progetta ulteriori offerte di contenuti multimediali attraverso canali "pay".

2. La Rai può, inoltre, nei limiti imposti dalla normativa vigente e purché non arrechi pregiudizio al servizio pubblico e concorra ad una equilibrata gestione aziendale, estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione con società e gruppi nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo carattere di impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie.

3. Sulle iniziative assunte ai sensi dei commi 1 e 2, la Rai trasmette al Ministero e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, annualmente, una dettagliata relazione.

Articolo 30
Servizi di diffusione via satellite

1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale e di promuovere l'innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la Rai, previa autorizzazione del Ministero, potrà realizzare, utilizzando satelliti funzionanti su frequenze di radiodiffusione:

a) servizi televisivi di canali tematici in chiaro via satellite con sistemi di numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satellite) approvato in sede europea, volti alla valorizzazione dell'immagine italiana nel mondo e delle sue attrattive storiche, culturali, ambientali e turistiche;

b) servizi che utilizzino adeguati sistemi di numerizzazione e criptaggio del segnale diffuso via satellite per la protezione dei programmi televisivi trasmessi, ma privi dei diritti di diffusione, all'estero; tali programmi non potranno, comunque, assumere prevalenza rispetto a quelli diffusi in chiaro via satellite;

c) servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di numerizzazione del segnale;

2. Per programmi di spiccata utilità sociale del tipo dei canali "educational" o dei canali al servizio del volontariato e delle persone con disabilità, dei canali in difesa dei consumatori in tema agroalimentare o ambientale, realizzati dalla Rai direttamente o per conto o con la partecipazione di altri Ministeri o di Istituzioni Universitarie Pubbliche, la sperimentazione potrà essere autorizzata dal Ministero anche su appositi canali dedicati.

3. La Rai diffonde, all'interno dell'offerta trasmessa via satellite, a rotazione, programmi di informazione regionali già trasmessi dalle reti terrestri.

Articolo 31
Accessibilità alla programmazione diffusa in simulcast

1. Al fine di garantire l'effettiva universalità del servizio pubblico radiotelevisivo la Rai assicura agli utenti in regola con il pagamento del canone di abbonamento, e che sono impossibilitati a ricevere il segnale Rai terrestre, l'accesso gratuito all'intera programmazione Rai diffusa sulle reti analogiche in forma non codificata e trasmessa in simulcast via satellite e via cavo.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Contratto, la Rai e il Ministero stipulano uno specifico Accordo di programma nel quale saranno definite le modalità attuative per l'adempimento di quanto previsto al comma 1.

CAPO V - IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 32
Criteri economici di gestione

1. Nella gestione economico-finanziaria la Rai è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, e dall'articolo 47 del Testo Unico in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilità separata adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il finanziamento di tali attività è assicurato con caratteri di certezza e congruità, per il triennio di durata del presente Contratto, attraverso il canone di abbonamento, i corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge.

2. La Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza la Rai persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti e può svolgere attività collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 45, comma 5, del Testo Unico.

3. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai e' tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, conterrà informazioni anche in merito:

a) alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, internet, ecc.);

b) ai ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia;

c) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.

4. La Rai e' tenuta, altresì, a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione:

a) i piani industriali (economici, finanziari, di investimento e strategici);

b) le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio;

c) i bilanci infrannuali al 30 giugno.

5. La Rai si impegna a definire criteri trasparenti e meritocratici per il reclutamento e per lo sviluppo delle carriere del personale a tutti i livelli.

Articolo 33
Canone di concessione

1. Il canone annuo di concessione, salvo normative sopravvenute nel corso del triennio di vigenza del presente Contratto, è disciplinato dall'art. 27, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000.

Articolo 34
Canone di abbonamento

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico, il Ministro delle comunicazioni può avvalersi della Commissione di cui all'articolo 37, che provvederà a definire elementi di analisi in merito al rapporto anche prospettico tra i contenuti della missione di servizio pubblico, il loro adempimento da parte della concessionaria ed il relativo finanziamento.

Articolo 35
Riscossione del canone di abbonamento

1. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonché per la riscossione, ordinaria e coattiva degli stessi, la Rai metterà a disposizione dell'Ufficio Registro Abbonamenti Radio e TV (U.R.A.R. - TV) di Torino strutture, mezzi e personale dell'ente stesso, nonché i locali occorrenti, con le modalità ed i costi stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1988, e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del Bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali provvederà ad emettere apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, affinché le suddette quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine del trimestre.

Articolo 36
Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto la Rai costituisce, alla data di entrata in vigore del Contratto medesimo, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di 1 milione di euro in numerario o in titoli di Stato o equiparati al valore nominale.

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la Rai sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; in tal caso la concessionaria è tenuta a reintegrare il deposito stesso entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.

CAPO VI - MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 37
Commissione paritetica

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto, con decreto del Ministro delle comunicazioni è istituita una apposita Commissione paritetica composta da otto membri (quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai) con l'obiettivo di procedere – anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento - alla definizione delle più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente Contratto, nonché di verificarne l'adempimento. La Commissione, tenendo conto di elementi oggettivamente riscontrabili, proporrà gli opportuni interventi volti a superare le problematiche di applicazione eventualmente emergenti.

2. Le rispettive componenti della Commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni della Commissione stessa in funzione degli argomenti trattati. Entro trenta giorni dalla costituzione la Commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento.

Articolo 38
Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto viene istituita una Sede Permanente di confronto fra il Ministero e la Rai che - con carattere consultivo - esprime pareri ed avanza proposte in ordine alla programmazione e alle iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell'articolo 8 del presente Contratto.

2. La Sede è composta da 12 membri, di cui 6 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 8, e 6 nominati della Rai. Ai lavori della Sede permanente possono partecipare come invitati i rappresentanti di Enti, Istituzioni e Organizzazioni senza scopo di lucro.

3. La Sede è coordinata pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed uno della Rai e si avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla stessa Rai. La Sede procede entro tre mesi dalla sua costituzione all'approvazione di un regolamento di funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori della Sede, coordinare i lavori delle sessioni, tenere i contatti con Istituzioni, Enti e Associazioni. La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno semestrale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui all'articolo 8, ed esprimendo su di esse un parere - anche in forma scritta - che verrà inviato al Ministero, alla Rai, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati.

4. I membri della Sede durano in carica per il periodo di vigenza del presente Contratto.

Articolo 39
Vigilanza e controllo

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dalle linee guida di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 481/06/CONS emanate con delibera n. 540/06/CONS, il Ministero cura la corretta attuazione del presente Contratto, informando la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi degli atti eventualmente adottati in relazione all'attività svolta.

2. Il Ministero, nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, ha la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni e di richiedere, in qualsiasi momento, alla Rai informazioni, dati e documenti utili; i relativi oneri sono a carico della Rai.

3. La Rai è tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati l'accesso agli impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, anche con l'utilizzo di propri mezzi e personale, allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

Articolo 40
Sanzioni

1. Le sanzioni irrogate dal Ministero e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei confronti della Rai sono definite negli articoli 35, 48, 51 e 52 del Testo Unico, nonché negli articoli 97 e 98, commi da 2 a 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, cui il predetto articolo 52 rinvia.

Articolo 41
Collaborazione per interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi parlamentari

1. La Rai fornisce la più ampia collaborazione al Ministero ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.

2. La concessionaria cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici, salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.

CAPO VII - NORME FINALI

Articolo 42
Adeguamento del contratto nazionale di servizio

1. Il Ministero e la Rai si impegnano ad adeguare il presente Contratto alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 37, comma 1, qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nel presente Contratto, a richiesta di una delle parti potrà procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti.

Articolo 43

Entrata in vigore e scadenza

1. Il presente Contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale che lo approva e scade il 31 dicembre 2009. Fino alla data di entrata in vigore del successivo Contratto, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto.

2. Entro il 1° luglio 2009 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del Contratto relativo al triennio 2010-2012.

3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del Contratto non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero.

4. Il Ministero e la Rai si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente Contratto.

Roma, 5 aprile 2007

p. *Il Ministero delle comunicazioni*
Il Segretario generale
FIORI

p. *La RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a.*
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
PETRUCCIOLI

07A04577

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Partinico dell'Ufficio di Palermo 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento della sezione staccata di Partinico dell'Ufficio di Palermo 1 in data 24 aprile 2007.

Motivazioni.

Il provvedimento si è reso necessario a causa delle operazioni di disinfestazioni dei locali ove ha sede la Sezione staccata di Partinico dell'Ufficio di Palermo 1 dell'Agenzia delle entrate con conseguente impossibilità di assicurare l'erogazione dei normali servizi istituzionali, secondo quanto comunicato dall'Ufficio di Palermo 1 con nota prot. n. 32928 del 26 aprile 2007.

L'Ufficio del Garante del contribuente ha manifestato parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 15 maggio 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A04650

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Agrigento in data 30 aprile 2007.

Motivazioni.

Il provvedimento si è reso necessario a causa delle operazioni di disinfestazioni dei locali ove ha sede l'Ufficio di Agrigento dell'Agenzia delle entrate con conseguente impossibilità di assicurare l'erogazione dei normali servizi istituzionali, secondo quanto comunicato dallo stesso Ufficio con nota prot. n. 28446 del 2 maggio 2007.

L'Ufficio del Garante del contribuente ha manifestato parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 15 maggio 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A04651

PROVVEDIMENTO 16 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. della Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale A.C.I. - Pubblico Registro Automobilistico - della Spezia il 14 maggio 2007, per l'intera giornata lavorativa, per assemblea nazionale del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. della Spezia ha comunicato - con nota Prot. n. 586/PT del 10 maggio 2007, la chiusura sportelli al pubblico il 14 maggio 2007, per assemblea nazionale del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota Prot. n. 876 del 12 maggio 2007, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (artt. 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (artt. 4 e 7, comma 1).

Genova, 16 maggio 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A04576

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 maggio 2007.

Istituzione, presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del territorio, del registro delle comunicazioni, di cui all'articolo 13, comma 8-*septies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'art. 13, commi da 8-*sexies* a 8-*quaterdecies*, che prevede un nuovo procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria, sulla base di apposite comunicazioni, che il creditore è tenuto a trasmettere al conservatore dei registri immobiliari, attestanti la data di estinzione dell'obbligazione;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante «Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari», ed in particolare l'art. 19, comma 1, che prevede che il conservatore, oltre ai registri di cui agli articoli 2678 e 2679 del codice civile, deve tenere gli archivi, i registri e gli elenchi che saranno stabiliti con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice della amministrazione digitale»;

Considerata la necessità di istituire un nuovo registro per le comunicazioni di cui all'art. 13, comma 8-*septies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le cui modalità di trasmissione verranno disciplinate con il provvedimento direttoriale previsto dall'art. 13, comma 8-*octies*, del medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1
Registro delle comunicazioni

1. È istituito presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del territorio il registro delle comunicazioni attestanti la data di estinzione dell'obbligazione di cui all'art. 13, comma 8-*septies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare, verificata la conformità delle comunicazioni alle prescrizioni di cui al provvedimento emanato in attuazione dell'art. 13, comma 8-*octies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, inserisce le informazioni indicate nel comma 3 del presente articolo nel registro delle comunicazioni.

3. Il registro contiene per ciascuna comunicazione il numero di protocollo, il numero progressivo annuale attribuito in base all'ordine di ricezione, la data di ricezione, i numeri di registro generale e particolare, nonché l'anno di iscrizione dell'ipoteca cui la comunicazione è riferita, la denominazione ed il codice fiscale della società o ente nel cui nome è stata trasmessa, la data di estinzione dell'obbligazione, nonché le annotazioni di cui al successivo art. 3.

4. Il registro delle comunicazioni è costituito su supporti informatici e può essere conservato anche in luogo diverso dall'Ufficio provinciale competente, ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Fino alla costituzione del registro delle comunicazioni su supporti informatici, secondo le regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il registro stesso è costituito dalla raccolta degli elenchi cartacei delle comunicazioni inserite giornalmente e delle corrispondenti annotazioni, sottoscritti dal responsabile del servizio di pubblicità immobiliare.

Art. 2
Conservazione delle comunicazioni

1. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare custodisce negli archivi le comunicazioni attestanti la data di estinzione dell'obbligazione.

2. Le comunicazioni trasmesse in formato elettronico possono essere conservate anche in luogo diverso dall'Ufficio provinciale competente.

Art. 3
Annotazioni nel registro delle comunicazioni

1. Verificate le condizioni di cui all'art. 13, comma 8-*decies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare procede, nel termine prescritto, alla cancellazione dell'ipoteca mediante annotazione a margine nell'elenco in cui risulta registrata la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione.

2. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare dà menzione nel medesimo registro anche delle comunicazioni di cui all'art. 13, comma 8-*novies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Art. 4
Accesso alle comunicazioni ed alle annotazioni

1. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare consente l'ispezione del registro delle comunicazioni a chiunque ne faccia richiesta.

2. L'Agenzia del territorio garantisce inoltre la conoscibilità delle comunicazioni di estinzione dell'obbligazione e delle relative annotazioni anche attraverso il servizio informatizzato di «ispezioni ipotecarie» di cui al numero 2 della tabella delle tasse ipotecarie di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

Art. 5
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 2 giugno 2007.

Roma, 23 maggio 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A04824

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 3378 del 19 aprile 2007 del Direttore dell'ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 19 aprile 2007, dalle ore 8,30 alle ore 10,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalla sigla sindacale RdB/USAPI, per discutere «Decentramento delle attività dell'Agenzia del territorio, tenutasi dalle ore 8,30 alle ore 10,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 7768 in data 2 maggio 2007;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 19 aprile 2007 dalle ore 8,30 alle ore 10,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 maggio 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A04595

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2007.

Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione, prevista dall'articolo 13, comma 8-*septies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'art. 13, comma 8-*octies*, che prevede l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio per la definizione delle modalità di trasmissione della comunicazione, di cui al comma 8-*septies* dello stesso articolo, che il creditore è tenuto a trasmettere al conservatore dei registri immobiliari al fine della cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice della amministrazione digitale»;

Dispone:

Art. 1.
Soggetti obbligati alla comunicazione

1. La comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione, prevista dall'art. 13, comma 8-*septies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è trasmessa al responsabile del servizio di pubblicità immobiliare dove è iscritta l'ipoteca dai soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero dagli enti di previdenza obbligatoria, quali creditori indicati nei commi 8-*sexies* ed 8-*quaterdecies* dello stesso articolo.

Art. 2.
Contenuto della comunicazione

1. La comunicazione, riferita ad una sola ipoteca iscritta, contiene la denominazione, la sede e il codice fiscale del creditore, nonché del creditore presente nell'iscrizione ipotecaria se diverso da quello che invia la comunicazione, il domicilio eletto dal creditore, le generalità del sottoscrittore e l'indicazione dell'atto che legittima la sottoscrizione della comunicazione, la data ed il numero di registro generale e particolare dell'ipoteca iscritta, la data di estinzione dell'obbligazione, i dati identificativi del debitore, nonché del datore di ipoteca presente nell'iscrizione ipotecaria.

Art. 3.
Trasmissione telematica della comunicazione

1. La trasmissione della comunicazione è effettuata con modalità telematiche.

2. Le modalità e le specifiche tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica della comunicazione, attivata in regime facoltativo a decorrere dal 15 ottobre 2007, nonché la data dalla quale tale modalità di trasmissione verrà resa obbligatoria saranno stabilite, entro il 30 settembre 2007, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.

Art. 4.
Regime transitorio

1. Fino all'attivazione del regime di obbligatorietà di cui al comma 2 dell'art. 3, la comunicazione è redatta su supporto informatico in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato «*A*» del presente provvedimento.

2. La comunicazione viene sottoscritta esclusivamente da persona preventivamente individuata dal creditore in uno specifico documento, depositato presso il competente servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio. Detto documento, contenente l'elencazione delle persone abilitate alla sottoscrizione della comunicazione, dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale del creditore ovvero da altra persona munita di idonei poteri e depositato in forma autentica, anche con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il medesimo documento dovrà essere sostituito in caso di variazione di uno o più soggetti incaricati. La verifica della legittimazione dei soggetti sottoscrittori verrà effettuata sulla base dell'ultimo documento depositato presso il competente servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio.

3. In mancanza del deposito preventivo, presso il competente servizio di pubblicità immobiliare, del documento contenente l'elenco delle persone abilitate alla sottoscrizione della comunicazione, quest'ultima dovrà essere corredata dalla documentazione, in forma autentica, anche con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti l'abilitazione a sottoscrivere la comunicazione.

4. I file contenenti le comunicazioni di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale.

5. Fino alla data del 4 luglio 2007, i creditori che comunicano l'impossibilità tecnica a redigere le comunicazioni con le modalità di cui al comma 1 possono presentare le medesime in forma cartacea, utilizzando il modello di cui all'allegato «*B*» del presente provvedimento.

6. La sottoscrizione della comunicazione di cui all'allegato «*B*» deve essere autenticata, anche con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dal responsabile del servizio di pubblicità immobiliare competente, o da persona da questi delegata.

7. Qualora un soggetto sottoscriva più comunicazioni da trasmettere contestualmente ad uno stesso servizio di pubblicità immobiliare, l'autenticazione della sottoscrizione di cui al comma precedente può essere sostituita dall'autenticazione, nelle medesime forme, della sottoscrizione di un apposito elenco, da presentare unitamente alle comunicazioni, ove le stesse siano elencate, in numero progressivo, con indicazione degli estremi delle formalità cui si riferiscono.

8. La comunicazione priva di uno dei requisiti di cui al presente provvedimento è inefficace ai fini della cancellazione di cui all'art. 13, comma 8-*decies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, ed è pertanto irricevibile; il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare dà formale comunicazione della irricevibilità al creditore.

9. La comunicazione è trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegnata di persona al competente servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio.

Art. 5.
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 2 giugno 2007.

Roma, 25 maggio 2007

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

ALLEGATO *A*

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE SU SUPPORTO INFORMATICO DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA QUIETANZA ATTESTANTE LA DATA DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE

Le comunicazioni su supporto informatico devono essere memorizzate su CD-ROM in uno o più file in formato PDF/A (ISO 19005-1).

Ciascun file può contenere una o più comunicazioni, fino ad un massimo di 100, conformi al modello denominato "*Comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione sottoscritta con firma digitale*" e dovrà essere sottoscritto mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato presso il CNIPA ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

Tale firma dovrà essere conforme alle regole tecniche vigenti (DPCM 13/01/2004) e alla Deliberazione CNIPA n. 4/2005 ed in particolare alla specifica RFC 2315 (PKCS7 ver. 1.5) di cui al comma 1 dell'articolo 12 della citata Deliberazione CNIPA.
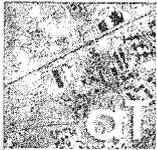
agenzia del Territorio

Comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione sottoscritta con firma digitale

(ai sensi dell'art. 13, comma 8-septies, del D.L. n. 7/2007, convertito dalla L. n. 40/2007)

Dati dell'ipoteca

Ufficio Provinciale di ____________________

Servizio di Pubblicità Immobiliare[1] ____________________

Data di iscrizione ____ / ____ / ______ (gg / mm / aaaa) Reg. gen. / Reg. part.[2] __________ / __________

Dati del datore di ipoteca[3] C.F. ____________________

Nome ____________________ Cognome ____________________

Luogo di nascita ____________________ Prov. (____) Data di nascita ____ / ____ / ______ (gg / mm / aaaa)

Denominazione ____________________

Sede ____________________ Prov. (____)

Data di estinzione dell'obbligazione

Data ____ / ____ / ______ (gg / mm / aaaa)

Dati del creditore

Denominazione ____________________

Sede ____________________ Prov. (____) C.F. ____________________

Elezione di domicilio[4] ____________________

Denominazione creditore originario se diverso[5]:

____

Sede ____________________ Prov. (____) C.F. ____________________

Variazione del creditore risultante da : ☐ annotazione all'ipoteca[6] ☐ altri atti[7]

Persona addetta o preposta alla sottoscrizione della comunicazione[8]:

Nome ____________________ Cognome ____________________

Telefono ____________________ E-mail ____________________

Estremi del documento di abilitazione[9] ____________________ ☐ allegato ☐ depositato

Dati del debitore cui è stata rilasciata la quietanza

Nome ____________________ Cognome ____________________

Denominazione ____________________ C.F. ____________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(1) Indicare la circoscrizione territoriale ovvero la sezione staccata nell'ambito del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio competente (ad es. Ufficio Provinciale di Roma, Servizio di pubblicità immobiliare di Roma1 oppure Ufficio Provinciale di Roma, Servizio di pubblicità immobiliare di Civitavecchia). L'elenco dei servizi di pubblicità immobiliare, con riferimento a ciascun comune e alle relative province, è disponibile sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziaterritorio.it) nel menù "Servizi".

(2) Indicare i numeri di registro generale e particolare.

(3) In presenza di più soggetti datori di ipoteca è sufficiente indicare i dati anagrafici del primo.

(4) Domicilio ovvero altro recapito a cui inviare le eventuali comunicazioni da parte dell'ufficio.

(5) Riportare la denominazione del creditore originario come risultante dall'ipoteca.

(6) Barrare la casella qualora la variazione risulti da annotazioni regolarmente eseguite a margine dell'ipoteca originaria, come ad esempio nel caso delle cessioni o delle surrogazioni.

(7) Barrare la casella qualora le modifiche che abbiano interessato la denominazione del creditore originario sono dovute, per esempio, ad operazioni societarie di fusione, incorporazione, variazione di ragione sociale.

(8) È il soggetto ufficialmente incaricato dal creditore alla sottoscrizione ed alla trasmissione della comunicazione.

(9) Sono gli estremi del documento allegato o depositato presso il servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio interessato (barrare la casella corrispondente) dal quale risulta l'abilitazione del soggetto a sottoscrivere la comunicazione.

ALLEGATO B
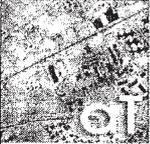
agenzia del Territorio

Comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione

(ai sensi dell'art. 13, comma 8-septies, del D.L. n. 7/2007, convertito dalla L. n. 40/2007)

Dati dell'ipoteca

Ufficio Provinciale di ____________________

Servizio di Pubblicità Immobiliare[1] ____________________

Data di iscrizione ____ / ____ / ______ (gg mm aaaa) Reg. gen. / Reg. part.[2] ________ / ________

Dati del datore di ipoteca[3] C.F. ____________________

Nome ____________________ Cognome ____________________

Luogo di nascita ____________________ Prov. (____) Data di nascita ____ / ____ / ______ (gg mm aaaa)

Denominazione ____________________

Sede ____________________ Prov. (____)

Data di estinzione dell'obbligazione

Data ____ / ____ / ______ (gg mm aaaa)

Dati del creditore

Denominazione ____________________

Sede ____________________ Prov. (____) C.F. ____________________

Elezione di domicilio[4] ____________________

Denominazione creditore originario se diverso[5]:

____

Sede ____________________ Prov. (____) C.F. ____________________

Variazione del creditore risultante da : ☐ annotazione all'ipoteca[6] ☐ altri atti[7]

Persona addetta o preposta alla sottoscrizione della comunicazione[8]:

Nome ____________________ Cognome ____________________

Telefono ____________________ E-mail ____________________

Estremi del documento di abilitazione[9] ____________________ ☐ allegato ☐ depositato

Dati del debitore cui è stata rilasciata la quietanza

Nome ____________________ Cognome ____________________

Denominazione ____________________ C.F. ____________________

Data e Firma

Data ____ / ____ / ______ (gg mm aaaa) Firma[10] ____________________

Spazio riservato all'autenticazione della firma[11]

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(1) Indicare la circoscrizione territoriale ovvero la sezione staccata nell'ambito del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio competente (ad es. Ufficio Provinciale di Roma, Servizio di pubblicità immobiliare di Roma1 oppure Ufficio Provinciale di Roma, Servizio di pubblicità immobiliare di Civitavecchia). L'elenco dei servizi di pubblicità immobiliare, con riferimento a ciascun comune e alle relative province, è disponibile sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziaterritorio.it) nel menù "Servizi".

(2) Indicare i numeri di registro generale e particolare.

(3) In presenza di più soggetti datori di ipoteca è sufficiente indicare i dati anagrafici del primo.

(4) Domicilio ovvero altro recapito a cui inviare le eventuali comunicazioni da parte dell'ufficio.

(5) Riportare la denominazione del creditore originario come risultante dall'ipoteca.

(6) Barrare la casella qualora la variazione risulti da annotazioni regolarmente eseguite a margine dell'ipoteca originaria, come ad esempio nel caso delle cessioni o delle surrogazioni.

(7) Barrare la casella qualora le modifiche che abbiano interessato la denominazione del creditore originario sono dovute, per esempio, ad operazioni societarie di fusione, incorporazione, variazione di ragione sociale.

(8) È il soggetto ufficialmente incaricato dal creditore alla sottoscrizione ed alla trasmissione della comunicazione.

(9) Sono gli estremi del documento allegato o depositato presso il servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio interessato (barrare la casella corrispondente) dal quale risulta l'abilitazione del soggetto a sottoscrivere la comunicazione.

(10) Firma leggibile della persona addetta o preposta alla sottoscrizione ed alla trasmissione della comunicazione.

(11) Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

07A04825

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice Console onorario in Aalborg (Danimarca)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Giovanni Volpi, vice console onorario in Aalborg, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o acromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Aalborg;

e) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Copenaghen;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Aalborg;

g) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Copenaghen;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A04675

Istituzione di un Consolato onorario in Vientiane (Laos)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta

Articolo unico

È istituito a Vientiane (Laos) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Bangkok, con la seguente circoscrizione territoriale: l'intero territorio del Laos.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A04676

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Paramaribo (Suriname)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Steven Frank Ma Ajong, console onorario in Paramaribo (Suriname), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio dei visti;

i) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dall'arrivo o dalla partenza di una nave nazionale;

j) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A04677

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Iasi (Romania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Gian Francesco Belleffi, vice console onorario a Iasi (Romania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bucarest delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi ed aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bucarest dei testamenti formati a bordo di navi ed aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'ambasciata d'Italia in Bucarest);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa al rilascio di visti;

h) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bucarest delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice Consolato onorario in Iasi;

i) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Bucarest, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'ambasciata d'Italia in Bucarest;

k) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'ambasciata d'Italia in Bucarest;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del vice Consolato onorario in Iasi, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente, e per conoscenza, all'ambasciata d'Italia in Bucarest;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A04678

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Supratil»

Decreto n. 18 dell'8 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario SUPRATIL soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: ditta Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285, codice fiscale n. 01125080373.

Produttore: officina Fatro S.p.a., sita in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103789018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103789020;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103789032.

Composizione: un ml contiene:

principi attivi: tilosina 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle infezioni associate e/o causate da microrganismi sensibili alla tilosina, in particolare:

bovini: piodermiti, metrti, malattie respiratorie (polmonite, broncopolmonite, polmonite contagiosa dei vitelli), febbre da trasporto, zoppina lombarda, infezioni chirurgiche, infezioni batteriche associate a malattie virali (sindrome pneumo-enterica), mastiti acute da batteri Gram-positivi;

suini: dissenteria emorragica, mal rossino, malattie respiratorie (polmonite, broncopolmonite, forme pneumo-enteriche), artriti da PPLO (Pleuro Pneumonite Like Organisms) e da streptococchi, metriti e mastiti della scrofa, prevenzione di infezioni chirurgiche.

Tempi di attesa:

carni: bovini 28 giorni;

suini 8 giorni.

latte: 72 ore (sei mungiture).

Validità: per il confezionamento integro correttamente conservato: 24 mesi; dopo la prima apertura del flacone: 28 giorni.

Regime di dispensazione: e da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04549

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Equest Pramox gel orale».

Provvedimento n. 72 del 2 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario EQUEST PRAMOX GEL ORALE nelle confezioni:

1 tubo-siringa - A.I.C. n. 103820015;

10 tubi-siringa - A.I.C. n. 103820027;

20 tubi-siringa - A.I.C. n. 103820039;

20 tubi-siringa - A.I.C. n. 103820041.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., sede legale e domicilio fiscale in Aprilia - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Procedura mutuo riconoscimento N. FR/V/0161/001/1A/002

Oggetto: variazione tipo IA: modifica di qualsiasi parte del materiale d'imballaggio (primario) non in contatto con il prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo IA concernente la modifica del confezionamento primario relativamente all'anello girevole della siringa per la somministrazione che sarà bianco anziché verde come precedentemente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

07A04546

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Equest gel orale».

Provvedimento n. 73 del 2 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario EQUEST GEL ORALE nelle confezioni:

1 tubo-siringa - A.I.C. n. 102720012;

10 tubo-siringhe - A.I.C. n. 102720024.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., sede legale e domicilio fiscale in Aprilia - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Procedura mutuo riconoscimento N. FR/V/0020/002/1A/002

Oggetto: variazione tipo IA: modifica di qualsiasi parte del materiale d'imballaggio (primario) non in contatto con il prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo IA concernente la modifica del confezionamento primario relativamente all'anello girevole della siringa per la somministrazione che sarà bianco anziché verde come precedentemente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

07A04550

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivogell».

Provvedimento n. 76 dell'8 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario IVOGELL soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini.

Confezioni:

flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 102081015;

flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 102081027.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II, n. 41, a/1 - richiesta nuova confezione.

Si autorizzata l'immissione in commercio della seguente nuova confezione per bovini, ovini e suini: flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 102081039.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04548

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento n. 56 del 18 aprile 2007, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Albipen L.A."».

Nell'estratto del provvedimento n. 56 del 18 aprile 2007 concernente il medicinale per uso veterinario ALBIPEN L.A. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2007, a pagina 26, laddove è scritto: «tempo di attesa:

14 giorni carni e organi;

72 ore latte»,

leggasi:

«tempo di attesa:

28 giorni carni e organi;

6 giorni latte».

07A04547

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Roma

Con decreto n. 9028/7248 in data 1º febbraio 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2007 al registro n. 1, foglio n. 204 è trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato l'area di demanio pubblico sita in comune di Roma in località Ponte Galeria, distinta nel N.C.T. del comune di Roma al foglio n. 748, con le seguenti particelle: numeri 554, 575, 10, 154, 155, 156, 540, 551, 563, 573, 576, per una consistenza totale di mq 15.446, ricadente nel comprensorio di competenza del consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano.

07A04596

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di San Biagio di Callalta

Con decreto 3 maggio 2006, n. 320, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2007, registro n. 4, foglio n. 307, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di San Biagio di Callalta (Treviso), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 47, particelle numeri 532, 533, 534, 535 e al foglio n. 536, particelle numeri 175, 176, 177, 178 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato il 24 agosto 2001 dall'Agenzia del territorio Ufficio provinciale di Treviso.

07A04672

BANCA D'ITALIA

Disposizioni di vigilanza. Disciplina delle obbligazioni bancarie garantite.

SEZIONE I

1. Premessa

L'articolo 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha dettato una disciplina delle obbligazioni bancarie garantite da specifiche attività. Le nuove possibilità operative messe a disposizione degli operatori rispondono all'esigenza di contenere i costi della provvista e di conseguire i vantaggi regolamentari riconoscibili, in base alla normativa comunitaria, agli strumenti di raccolta assistiti da determinate garanzie.

In base alla nuova disciplina, che si innesta su quella delle cartolarizzazioni dei crediti di cui alla citata legge n. 130/99, le obbligazioni bancarie garantite possono essere emesse mediante uno schema operativo che prevede: i) la cessione da parte di una banca, anche diversa da quella emittente le obbligazioni, a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia, costituiti in patrimonio separato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della l. 130/99 applicabili; ii) l'erogazione alla società cessionaria, da parte della banca cedente o di altra banca, di un finanziamento subordinato volto a fornire alla cessionaria medesima i mezzi per acquistare le attività; iii) la prestazione da parte della società cessionaria di una garanzia in favore dei portatori delle obbligazioni, nei limiti del relativo patrimonio separato ([1]).

In base al comma 5 del richiamato articolo 7-*bis*, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate disposizioni di attuazione per i profili concernenti: *(a)* il rapporto massimo tra le obbligazioni garantite e le attività cedute; *(b)* l'individuazione della tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione; *(c)* le caratteristiche della garanzia.

---

(1) La legge consente l'emissione di obbligazioni garantite anche attraverso il ricorso all'istituto dei patrimoni destinati di cui all'art. 2447-*bis* del codice civile. A tal fine, in base all'art. 7-*ter* della legge n. 130/99, devono essere emanate apposite disposizioni di attuazione del Ministro dell'economia e delle finanze e delle Autorità creditizie, rispettivamente ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 7-*bis* della stessa legge.

Ai sensi del comma 6 della ripetuta disposizione e dell'articolo 53 TUB, sono emanate, in conformità delle deliberazioni del CICR, disposizioni di vigilanza sulla materia.

Le presenti disposizioni stabiliscono i requisiti delle banche emittenti, che devono essere dotate di elevata patrimonializzazione in considerazione delle specifiche caratteristiche del mercato dei *covered bonds* e dell'esigenza di tutelare i creditori diversi dai portatori delle obbligazioni garantite, la cui garanzia patrimoniale è attenuata per effetto della cessione di attivi bancari di elevata qualità.

A tutela dei creditori diversi dagli obbligazionisti garantiti, *in primis* dei depositanti, sono inoltre stabiliti limiti alla cessione degli attivi bancari destinati al prioritario soddisfacimento dei portatori delle obbligazioni garantite. Tali limiti, che si applicano a livello consolidato, sono graduati in relazione alla situazione patrimoniale del gruppo bancario (coefficiente patrimoniale complessivo calcolato sul patrimonio di vigilanza e sul patrimonio di base).

Il trattamento prudenziale delle obbligazioni garantite e quello del finanziamento subordinato sono disciplinati in coerenza con il vigente quadro normativo comunitario.

In relazione alla complessità operativa e giuridica delle operazioni, sono dettate specifiche indicazioni di carattere organizzativo per le banche che vi prendono parte. I rischi connessi ai programmi di emissione devono essere attentamente valutati dai competenti organi sociali, tenendo conto della complessità delle operazioni e delle implicazioni che le stesse comportano sulla situazione tecnica della banca e sul sistema dei controlli interni. I controlli sulla regolarità delle operazioni sono effettuati dalle strutture della banca e da un *asset monitor* indipendente.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- **dall'articolo 22, par. 4, della direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari;**
- **dall'allegato VI, parte 1, punti da 68 a 71, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio;**
- **dall'articolo 19, par. 2, della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;**
- **dall'articolo *7-bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;**
- **dai seguenti articoli del TUB:**
  - **art. 12, che disciplina l'emissione di obbligazioni e titoli di deposito da parte delle banche;**
  - **art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni dato e documento richiesti;**

- **art. 52, il quale disciplina le comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti;**
- **art. 53, comma 1, lettere a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;**
- **art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;**
- **art. 61, comma 5, il quale prevede che alla società finanziaria capogruppo si applicano le norme dell'art. 52 sulle comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti;**
- **art. 66, commi 1 e 2, che prevede obblighi informativi per le società capogruppo di gruppi bancari secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia;**
- **art. 67, commi 1, 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;**

e inoltre:

— dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2006, n. 310;

— dalla deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, come modificata e integrata dalla deliberazione del 23 marzo 2004 dello stesso Comitato;

— dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006;

— dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 12 aprile 2007, n. 213.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*legge*", la legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni;

— "*regolamento*", il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2006, n. 310;

— "*obbligazioni garantite*", le obbligazioni bancarie emesse ai sensi dell'articolo 7-*bis* della legge;

— "*banca emittente*", la banca che emette le obbligazioni garantite;

— "*banca cedente*", la banca che cede attività alla società cessionaria ai sensi dell'articolo 7-*bis* della legge;

— "*banca finanziatrice*", la banca che eroga il finanziamento subordinato alla società cessionaria;

— "*finanziamento subordinato*", il finanziamento alla società cessionaria, concesso dalla banca cedente o da altra banca, finalizzato all'acquisto di attivi idonei e subordinato nel rimborso al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni garantite, delle controparti dei contratti derivati di copertura dei rischi e dei contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione;

— "*società cessionaria*", la società che, ai sensi dell'art. 7-*bis* della legge, ha per oggetto esclusivo l'acquisto di crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;

— "*attivi idonei*", le attività (crediti e titoli) individuate dal regolamento come idonee a essere cedute alla società cessionaria (cfr. art. 2, commi 1 e 2, e art. 6 del regolamento);

— "*attivi idonei integrativi*", le attività, dai profili di rischio equivalenti a quelli degli attivi idonei, utilizzabili, in base al regolamento, per la successiva integrazione degli attivi idonei (cfr. art. 2, comma 3, punti 2 e 3, e comma 4, del regolamento);

— "*coefficiente patrimoniale complessivo*", il rapporto tra il patrimonio di vigilanza [2] e il requisito patrimoniale complessivo della banca o del gruppo bancario [3] moltiplicato per 12,5 [4];

— "*Tier 1 ratio*", il rapporto tra il patrimonio di base e il requisito patrimoniale complessivo della banca o del gruppo bancario moltiplicato per 12,5 [5].

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

---

(2) Cfr. Titolo I, Cap. 2, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

(3) Cfr. Titolo II, Cap. 4, della Circolare n. 263. Per le banche e i gruppi bancari che hanno optato per il mantenimento (non oltre il 1° gennaio 2008) del previgente regime prudenziale, cfr. la nota (2) al Titolo I, Cap. 1, Parte Prima, par. 1, della medesima Circolare. Il requisito patrimoniale complessivo va considerato al lordo dei prestiti subordinati di 3° livello computabili.

(4) Patrimonio di vigilanza / (requisito patrimoniale complessivo * 12,5)

(5) Patrimonio di base / (requisito patrimoniale complessivo * 12,5)

SEZIONE II

1. Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti

L'emissione di obbligazioni garantite è consentita alle banche facenti parte di gruppi bancari aventi i seguenti requisiti:

— un patrimonio di vigilanza consolidato (6) non inferiore a 500 milioni di euro; e
— un coefficiente patrimoniale complessivo a livello consolidato non inferiore al 9%.

I requisiti devono essere posseduti anche dalle banche cedenti, se diverse dalle banche emittenti.

Nel caso di banche non appartenenti a un gruppo bancario, i requisiti sono riferiti, rispettivamente, al patrimonio di vigilanza e al coefficiente patrimoniale complessivo individuali.

2. Limiti alla cessione

La cessione degli attivi idonei è effettuata nel rispetto dei seguenti limiti, graduati in funzione del coefficiente patrimoniale complessivo e del *Tier 1 ratio* a livello consolidato (7):

Situazione patrimoniale		Limiti alla cessione
fascia "a"	coeff. pat. compl. ≥ 11% e *Tier 1 ratio* ≥ 7%	Nessun limite
fascia "b"	coeff. pat. compl. ≥ 10% e < 11% e *Tier 1 ratio* ≥ 6,5%	cessione consentita fino al 60% degli attivi idonei
fascia "c"	coeff. pat. compl. ≥ 9% e < 10% e *Tier 1 ratio* ≥ 6%	cessione consentita fino al 25% degli attivi idonei

Le soglie di patrimonializzazione (coefficiente patrimoniale complessivo e *Tier 1 ratio*) indicate per ciascuna "fascia" devono essere rispettate congiuntamente; in caso contrario, si applica il limite indicato nella fascia inferiore (8). I limiti alla cessione, espressi in percentuale degli attivi idonei, sono riferiti al complesso delle operazioni della specie effettuate da un gruppo bancario (9).

(6) Cfr. Titolo I, Cap. 2, delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

(7) Nel caso di banche non appartenenti a un gruppo bancario, il coefficiente patrimoniale complessivo e il *Tier 1 ratio* sono calcolati a livello individuale.

(8) Ad esempio, un gruppo bancario che si colloca in fascia "b" per coefficiente patrimoniale complessivo (quindi, pari o superiore al 10 e inferiore all'11 per cento) e in fascia "c" per *Tier 1 ratio* (quindi, pari o superiore al 6 ma inferiore al 6,5 per cento) sarà soggetto ai limiti indicati nella fascia "c".

(9) Ovvero, da una banca non appartenente a un gruppo bancario.

3. Modalità di integrazione degli attivi ceduti

L'integrazione delle attività cedute, successivamente alla cessione iniziale, avviene mediante la cessione di ulteriori attivi idonei o mediante attivi idonei integrativi ([10]). L'integrazione è consentita anche oltre i limiti alla cessione di cui al par. 2.

L'integrazione è consentita esclusivamente al fine di mantenere il rapporto tra le obbligazioni garantite e le attività cedute ([11]) nel limite massimo fissato dal regolamento ([12]) ovvero in quello stabilito in via contrattuale, nel caso di *overcollateralization,* nonché per rispettare il limite del 15% per gli attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato ([13]). Resta ferma la possibilità di sostituire con attivi idonei gli attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato.

I contratti stipulati dalle banche in relazione all'emissione di obbligazioni garantite e i documenti informativi che accompagnano le stesse obbligazioni danno espressamente atto che l'integrazione degli attivi ceduti non è consentita fuori dei casi stabiliti dalle presenti disposizioni.

4. Trattamento prudenziale

Le obbligazioni garantite acquisite rientrano nel portafoglio delle "esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite" previsto nell'ambito della metodologia "standardizzata"; a esse si applicano, quindi, le ponderazioni ridotte ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito ([14]), nonché i fattori di ponderazione a fini della disciplina della concentrazione dei rischi ([15]). Alle stesse condizioni, le banche che adottano il metodo IRB di base applicano nella pertinente funzione regolamentare i valori di LGD previsti per le obbligazioni garantite ([16]).

---

(10) Ai fini del presente paragrafo, non costituisce integrazione l'ulteriore cessione di attivi idonei effettuata nell'ambito di programmi predefiniti che prevedono l'emissione di obbligazioni garantite a diverse scadenze o nel corso di un determinato periodo di tempo.

(11) Ad esempio, qualora il valore nominale complessivo o il valore attuale netto degli attivi presenti nel patrimonio separato diminuisca per effetto della svalutazione degli attivi stessi.

(12) Cfr. art. 3 del regolamento.

(13) Cfr. art. 2, comma 4, del regolamento, secondo il quale l'integrazione con attivi idonei integrativi è consentita entro il limite specifico del 15% del valore delle attività presenti nel patrimonio separato della società cessionaria.

(14) Cfr. Titolo II, Cap. 1, Parte Prima, Sezione V, delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche". Le banche e i gruppi bancari di cui alla nota (2), fino alla data ivi indicata, applicano una ponderazione del 10% ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità e dei limiti di concentrazione dei rischi.

(15) Cfr. Titolo V, Cap. 1, Sez. III e relativo Allegato A, delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

(16) Cfr. Titolo II, Cap. 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 1.2, delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

Nell'ambito dei rischi di mercato, si applicano alle stesse obbligazioni garantite le particolari modalità di calcolo del requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito ([17]).

Per quanto riguarda il finanziamento subordinato alla società cessionaria, qualora lo stesso sia concesso dalla banca che emette le obbligazioni e cede gli attivi, quest'ultima mantiene il medesimo requisito patrimoniale che era tenuta a osservare, prima della cessione, a fronte degli attivi ceduti ("requisito attività cedute"). Lo stesso trattamento prudenziale si applica qualora il finanziamento subordinato sia concesso da una banca diversa da quella emittente e/o cedente ma appartenente al medesimo gruppo bancario di queste.

In tutti gli altri casi, la banca finanziatrice dovrà costituire un requisito patrimoniale pari al maggiore importo tra il "requisito attività cedute" e il requisito risultante dall'applicazione della ponderazione riferibile alla banca emittente e, se diversa, alla banca cedente in base alla metodologia di determinazione dei requisiti patrimoniali adottata dalla banca finanziatrice ([18]).

5. Responsabilià e controlli ([19])

Lo schema operativo previsto per l'emissione di obbligazioni garantite comporta l'ingresso della banca emittente e, se diversa, di quella cedente in un nuovo mercato, connotato da un elevato grado di innovazione e di complessità operativa e giuridica. Vengono in rilievo: la sottrazione di attivi di elevata qualità creditizia, destinati in via prioritaria ai portatori delle obbligazioni garantite; l'assunzione di impegni a controllare la qualità e il valore degli attivi ceduti nonché, occorrendo, a reintegrare gli attivi stessi per mantenere la garanzia dei portatori delle obbligazioni; l'articolazione dei rapporti contrattuali tra banca cedente, banca emittente, banca finanziatrice, società cessionaria; le esigenze di un'adeguata informazione ai sottoscrittori delle obbligazioni; i flussi informativi nei confronti dell'Organo di vigilanza.

In relazione alla complessità dei profili contrattuali e alle possibili ricadute sugli assetti tecnici delle banche, le decisioni connesse alla partecipazione a singole operazioni o a programmi di emissione ([20]) – in qualità sia di emittente le obbligazioni sia

---

(17) Cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione II, par. 2.2.1, delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche". Per le banche e i gruppi bancari di cui alla nota (2), fino alla data ivi indicata, le obbligazioni bancarie garantite costituiscono titoli qualificati agli stessi fini (cfr. Titolo IV, Cap. 3, Parte Prima, Sez. III, par. 2.2, delle Istruzioni di vigilanza per le banche).

(18) Le banche di cui alla nota (2), fino alla data ivi indicata, fanno riferimento alla ponderazione del 20% prevista per le esposizioni verso banche dal Titolo IV, Cap. 2, delle Istruzioni.

(19) In merito all'identificazione degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, ai quali si fa riferimento nel paragrafo, cfr. Titolo I, Cap. 1, Parte Quarta, delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

(20) A tali fini sono "programmi di emissione" i programmi di attività relativi all'emissione di obbligazioni garantite nel corso di un determinato periodo di tempo, anche pluriennale, e le correlate operazioni di cessione di attivi idonei, in cui i volumi previsti e le caratteristiche degli strumenti e dei contratti siano individuati in misura sufficiente a consentire una compiuta e consapevole valutazione: i) degli impatti dell'attività sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della banca e del gruppo nel periodo di riferimento; ii) delle diverse tipologie di rischi connessi alle singole operazioni che verranno poste in essere in attuazione del programma.

di cedente le attività – devono essere precedute dall'individuazione e dall'attenta valutazione degli obiettivi perseguiti e dei rischi connessi, anche legali e reputazionali, nonché dalla definizione di adeguate procedure di controllo, da parte dell'organo con funzione di gestione. Tali valutazioni e procedure devono essere approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica della banca e sottoposte all'organo con funzione di controllo affinché renda un parere sulla conformità dell'operazione o delle attività descritte nel programma alle previsioni della legge, del regolamento e delle presenti disposizioni, nonché sull'impatto dell'attività sull'equilibrio economico-patrimoniale della banca.

Le stesse valutazioni sono effettuate dagli organi della capogruppo delle banche emittenti e di quelle cedenti, avendo attenzione anche ai profili della coerenza con le scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, della compatibilità con le condizioni di equilibrio gestionale delle singole componenti, dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni a livello di gruppo.

Le deliberazioni concernenti la cessione di attivi, tanto nella fase iniziale di una operazione quanto per la successiva integrazione, sono assunte sulla base di apposite relazioni di stima degli attivi stessi, espresse da una società di revisione ([21]); nelle relazioni è anche attestato che i criteri di valutazione applicati sono conformi a quelli che la banca cedente è tenuta a osservare nella redazione del bilancio d'esercizio. Tali relazioni non sono richieste se la cessione è fatta ai valori di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato della banca cedente ovvero nell'ultima situazione patrimoniale semestrale, su cui sia stato formulato un giudizio senza rilievi da parte di una società di revisione.

L'organo con funzione di gestione assicura che le strutture preposte al controllo sulla gestione dei rischi della banca emittente o del relativo gruppo bancario verifichino con periodicità almeno semestrale e per ciascuna operazione:

— la qualità e l'integrità degli attivi ceduti a garanzia delle obbligazioni; in particolare, la stima del valore di mercato degli immobili, sia residenziali che non residenziali, su cui grava ipoteca in relazione ai crediti fondiari e ipotecari ceduti, deve essere effettuata secondo le modalità e con la frequenza previste dalla normativa sulla determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito ([22]);
— il rispetto del rapporto massimo tra le obbligazioni garantite emesse e gli attivi ceduti a garanzia ([23]);
— l'osservanza dei limiti alla cessione e delle modalità di integrazione di cui ai precedenti parr. 2 e 3 ([24]);
— l'effettività e l'adeguatezza della copertura dei rischi offerta dai contratti derivati eventualmente stipulati in relazione all'operazione.

---

(21) La società di revisione deve essere iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 T.U.F.

(22) Cfr. Titolo II, Cap. 1, Parte Prima, Sez. IV, delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche". Le banche di cui alla nota (2), fino alla data ivi indicata, fanno riferimento al Titolo IV, Cap. 2, Sez. II, parr. 3.1 e 3.2, delle Istruzioni di vigilanza per le banche, rispettivamente per gli immobili residenziali e per quelli a uso ufficio e commercio.

(23) Cfr. art. 3 del regolamento.

(24) I controlli sull'osservanza dei limiti alla cessione sono effettuati anche dalle strutture preposte ai controlli interni della banca cedente ovvero del relativo gruppo bancario, se diversi dalla banca o dal gruppo bancario emittente.

I controlli sulla regolarità dell'operazione e sull'integrità della garanzia in favore degli investitori sono effettuati, altresì, da un soggetto esterno ("*asset monitor*") incaricato dalla banca emittente; l'*asset monitor* deve essere una società di revisione ([25]) avente la professionalità necessaria in relazione ai compiti affidati e indipendente rispetto alla banca che conferisce l'incarico e agli altri soggetti partecipanti all'operazione.

I controlli effettuati e le valutazioni sull'andamento delle operazioni sono oggetto di un'apposita relazione annuale dell'*asset monitor*, indirizzata anche all'organo con funzione di controllo della banca che ha conferito l'incarico. Si richiamano, in proposito, gli obblighi posti dagli articoli 52 e 61, comma 5, del T.U. in capo ai soggetti che svolgono funzioni di controllo ([26]).

La funzione di revisione interna della banca emittente o del relativo gruppo bancario effettua, almeno ogni 12 mesi, una completa verifica dei controlli svolti, anche avvalendosi delle informazioni ricevute e delle valutazioni espresse dall'*asset monitor*. I risultati di tali verifiche sono portati a conoscenza degli organi aziendali.

Gli organi con funzione di gestione delle banche e dei gruppi bancari emittenti assicurano che sia effettuata una valutazione dei profili giuridici dell'attività sulla base di apposite relazioni di esperti, contenenti un'approfondita disamina delle strutture e degli schemi contrattuali impiegati, con particolare attenzione alle caratteristiche della garanzia prestata dalla società cessionaria e al complesso dei rapporti intercorrenti tra banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice e società cessionaria.

Devono essere oggetto di attenta valutazione da parte delle banche e dei gruppi emittenti anche gli assetti organizzativi e gestionali della società cessionaria, che devono essere adeguati ai compiti attribuiti alla stessa società. I contratti stipulati dalle banche in relazione all'operazione devono contenere clausole atte ad assicurare un regolare ed efficiente svolgimento delle funzioni da parte della società cessionaria.

Al fine di assicurare che la società cessionaria possa adempiere in modo ordinato e tempestivo gli obblighi discendenti dalla garanzia prestata, le banche emittenti utilizzano tecniche di *asset and liability management* idonee ad assicurare, anche mediante specifici controlli con periodicità almeno semestrale, un tendenziale equilibrio tra le scadenze dei flussi finanziari generati dagli attivi ceduti, inclusi nel patrimonio separato della società cessionaria, e le scadenze dei pagamenti dovuti dalla banca emittente in relazione alle obbligazioni garantite emesse e agli altri costi dell'operazione ([27]).

In materia di flussi informativi, i soggetti partecipanti alle operazioni devono assumere impegni contrattuali tali da permettere alla banca emittente e alla banca cedente – ed eventualmente al diverso soggetto incaricato del *servicing* degli attivi ceduti – di disporre delle informazioni sulla titolarità e sull'andamento dei rapporti ceduti necessarie per lo svolgimento dei controlli previsti nel presente paragrafo, nonché per l'adempimento degli obblighi segnaletici di vigilanza, ivi inclusi quelli connessi alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi (Centrale dei rischi).

Roma, 15 maggio 2007

Il Governatore: DRAGHI

---

(25) Cfr. art. 7-*bis*, comma 6, della legge. Deve trattarsi di società iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 T.U.F., indipendente rispetto al soggetto incaricato del controllo contabile sulla banca emittente.

(26) Cfr. Titolo IV, Cap. 11, Sezione IV, par. 1.3, delle Istruzioni di vigilanza per le banche.

(27) Al riguardo, si fa presente che in base all'articolo 3 del regolamento gli attivi inclusi nel patrimonio separato devono essere idonei a generare interessi in misura almeno pari agli interessi dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni garantite, tenuto conto anche degli eventuali contratti derivati di copertura dei rischi finanziari stipulati in relazione all'operazione.

07A04674

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato di rettifica, relativo al provvedimento 22 febbraio 2007, recante: «Accertamento per l'anno 2006 del cambio in euro delle valute estere, previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.».

Nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 2007, nella tabella relativa alle «medie annue 2006», in corrispondenza della valuta relativa alla Serbia, nella colonna «Quantità di valuta per 1 euro», dove era scritto: «84,3945», leggasi: «84,4462».

07A04744

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Isobranch 4%»

Estratto determinazione AIC/N n. 992 del 4 maggio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ISOBRANCH 4%, rilasciata alla società Bieffe Medital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nuova Provinciale - 23034 Grosotto (Sondrio) Italia, codice fiscale 09887560150, sono apportate le seguenti modifiche:

in sostituzione della denominazione «Isobranch 4%» è ora autorizzata la denominazione «Isobranch»;

in sostituzione della confezione «soluzione per infusione» flacone 500 ml (codice A.I.C. n. 029360029) viene autorizzata la confezione «4% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml (codice A.I.C. n. 029360070).

Confezione:

«4% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 029360070 (in base 10), 0VZZY6 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.a. - 23034 Grosotto (Sondrio), (Italia), via Nuova Provinciale (produzione completa); Baxter S.p.a. - 35127 Padova (Italia), corso Spagna n. 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: L-Isoleucina 12,85 g; L-Leucina 15,7 g; L-Valina 12 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: encefalopatia epatica. Come integrazione di soluzioni aminoacidiche convezionali in stati post traumatici chirurgici e non (traumi meccanici - traumi chirurgici - decorso postoperatorio - stati settici - condizioni di stress post-traumatico in pazienti cirrotici).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: A.I.C. n. 029360070 - «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 029360070 - «4% soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml OSP 2: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Adeguamento standard terms: la denominazione delle confezioni già registrate è modificata come di seguito indicato:

A.I.C. n. 029360017 «soluzione per infusione» flacone vetro soluzione 250 ml varia in «4% soluzione per infusione» flacone 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029360031 «soluzione per infusione» sacca clear flex 100 ml varia in «4% soluzione per infusione» sacca clear flex 100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029360043 «soluzione per infusione» sacca clear flex 250 ml varia in «4% soluzione per infusione» sacca clear flex 250 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029360056 «soluzione per infusione» sacca clear flex 500 ml varia in «4% soluzione per infusione» sacca clear flex 500 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029360068 «soluzione per infusione» sacca clear flex 1000 ml varia in «4% soluzione per infusione» sacca clear flex 1000 ml (sospesa).

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «soluzione per infusione» flacone vetro soluzione 250 ml (A.I.C. n. 029360017); «soluzione per infusione» sacca clear flex 100 (A.I.C. n. 029360031); «soluzione per infusione» sacca clear flex 250 ml (A.I.C. n. 029360043); «soluzione per infusione» sacca clear flex 500 ml (A.I.C. n. 029360056); «soluzione per infusione» sacca clear flex 1000 (A.I.C. n. 029360068), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A04695

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ranitidina Biologici Italia»

Estratto determinazione AIC/N n. 1011 dell'8 maggio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RANITIDINA BIOLOGICI ITALIA, nelle forme e confezioni: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 41/43 - 20026 Novate Milanese (Milano) Italia, codice fiscale n. 01233940467.

Confezione:

«50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale - A.I.C. n. 036674012 (in base 10) 12Z6GW (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso endovenoso;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Biologici Italia Laboratories S.r.l. - 20026 Novate Milanese (Milano) Italia, via Cavour, 41/43 (tutte le fasi); Biologici Italia Laboratories S.r.l. - 20060 Masate (Milano), via F. Serpero, 2 (confezionamento secondario; controllo, escluso controlli biologici; rilascio dei lotti.

composizione: una fiala contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 55,8 mg, pari a ranitidina 50 mg;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: attacchi acuti e riacutizzazioni di: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036674012 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,45 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,99 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

confezione: A.I.C. n. 036674012 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale: si applicano le condizioni di cui alla Nota 48.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036674012 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04699

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Servamox»

Estratto determinazione AIC/N n. 1012 dell'8 maggio 2007

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SERVAMOX, nelle forme e confezioni: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine; «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 - 20149 Milano, Italia, codice fiscale 12363980157.

Confezioni:

«875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 037188012 (in base 10) 13GWFD (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per sospensione orale;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Depo Pack S.n.c. - 21042 Caronno Pertusella (Varese), via Origgio, 112 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico);

composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 149 mg; aroma gusto arancia 9,52 mg; aspartame 12,5 mg;

«875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 037188024 (in base 10) 13GWFS (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Elpen SA, 19009 Pikermi, Attika (Grecia), 95 Marathonos Avenue (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Depo Pack S.n.c. - 21042 Caronno Pertusella (Varese), via Origgio, 112 (confezionamento secondario: applicazione del bollino ottico);

composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 10 mg; magnesio stearato 14,5 mg; sodio amido glicolato (tipo A) 29 mg; cellulosa microcristallina q.b.a 1450 mg; idrossipropilmetilcellulosa 7,53 mg; talco 5,82 mg; titanio biossido (E 171) 17,07 mg; dietilftalato 1,48 mg; dimeticone 0,1 mg.

Indicazioni terapeutiche: Servamox è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 037188012 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,78 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,19 euro;

confezione: A.I.C. n. 037188024 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,78 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,19 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 037188012 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 037188024 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04700

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico Florio Plus»

Estratto determinazione AIC/N n. 1013 dell'8 maggio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO FLORIO PLUS, nelle forme e confezioni: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine; «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Florio Plus S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via di San Teodoro, 34 - 00156 Roma, Italia, codice fiscale n. 08854481002.

Confezioni:

«875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine;

A.I.C. n. 037335015 (in base 10), 13MCZ7 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per sospensione orale;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofré S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale 310 mg; aroma limone 68 mg; aroma fragola 22 mg; gomma xantano 5 mg; saccarosio quanto basta a 4000 mg;

«875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 037335027 (in base 10), 13MCZM (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofré S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale 10 mg; magnesio stearato 14,5 mg; sodio amido glicolato 29 mg; cellulosa microcristallina quanto basta a 1450 mg; opadry OY-S-7300 White (idrossipropilmetilcellulosa, titanio diossido, macrogol 4000, macrogol 6000) 32 mg; dimeticone 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Amoxicillina e acido clavulanico Florio Plus» è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 037335015 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,78 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,19 euro;

confezione: A.I.C. n. 037335027 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,78 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,19 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 037335015 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 037335027 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04701

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico San Carlo»

Estratto determinazione AIC/N n. 1014 dell'8 maggio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero di A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SAN CARLO, nelle forme e confezioni: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine; «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: San Carlo farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Procoio n. 28 - 00065 Fiano Romano (Roma), Italia, codice fiscale n. 00432190585.

Confezioni:

«875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 037286010 (in base 10), 13KW3U (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per sospensione orale;

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofrè S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale 310 mg; aroma limone 68 mg; aroma fragola 22 mg; gomma xantano 5 mg; saccarosio quanto basta a 4000 mg;

«875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 037286022 (in base 10) 13KW46 (in base 32).

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofrè S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale 10 mg; magnesio stearato 14,5 mg; sodio amido glicolato 29 mg; cellulosa microcristallina quanto basta a 1450 mg; Opadry OY-S-7300 White (idrossipropilmetilcellulosa, titanio diossido, macrogol 4000, macrogol 6000) 32 mg; dimeticone 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Amoxicillina e acido clavulanico San Carlo» è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 037286010;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory: (IVA esclusa) 6,78 euro;

prezzo al pubblico: (IVA inclusa) 11,19 euro;

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 037286022;

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory: (IVA esclusa) 6,78 euro;

Prezzo al pubblico: (IVA inclusa) 11,19 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 037286010 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n 037286022 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04702

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Aveggio»

Estratto determinazione AIC/N n. 1015 dell'8 maggio 2007

Descrizione del medicinale e numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AVEGGIO, nelle forme e confezioni: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine; «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: A.G.I.P.S. farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Amendola n. 4 - 16035 Rapallo (Genova), Italia, codice fiscale 00395750102.

Confezioni:

875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 037217054 (in base 10), 13HSSY (in base 32).

forma farmaceutica: polvere per sospensione orale;

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione,

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofrè S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale 310 mg; aroma limone 68 mg; aroma fragola 22 mg; gomma xantano 5 mg; saccarosio quanto basta a 4000 mg;

«875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 037217066 (in base 10), 13HSTB (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Reig Jofré S.A - 45007 Toledo (Spagna), C/Jarama, s/n Poligono Industrial (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: amoxicillina triidrata corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg;

eccipienti: silice colloidale 10 mg; magnesio stearato 14,5 mg; sodio amido glicolato 29 mg; cellulosa microcristallina quanto basta a 1450 mg; opadry OY-S-7300 White (idrossipropilmetilcellulosa, titanio diossido, macrogol 4000, macrogol 6000) 32 mg; dimeticone 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Aveggio» è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 037217054;

casse di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory: (IVA esclusa) 6,78 euro;

prezzo al pubblico: (IVA inclusa) 11,19 euro;

confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 037217066;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory: (IVA esclusa) 6,78 euro;

prezzo al pubblico: (IVA inclusa) 11,19 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 037217054 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 037217066 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04703

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Antizima»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1017 dell'8 maggio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «ANTIZIMA» nelle forme e confezioni: «250 mg/1ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml; «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml; «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml; «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml; «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Licinio n. 11 - 22036 Erba (Como) Italia, codice fiscale 00232040139.

Confezione: «250 mg/1ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 036830014 (in base 10), 133YTY (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a., 22036 Erba (Como) Italia, via Licinio, 11 (tutte le fasi).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 291 mg, pari a ceftazidima 250 mg;

eccipiente: sodio carbonato anidro 29,1 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

Confezione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n 036830026 (in base 10) 133YUB (in base 32).

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a., 22036 Erba (Como) Italia, via Licinio, 11 (tutte le fasi).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 582 mg, pari a ceftazidima 500 mg;

eccipiente: sodio carbonato anidro 58,2 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 1,5 ml.

Confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml - A.I.C. n 036830038 (in base 10), 133YUQ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a., 22036 Erba (Como) Italia, via Licinio, 11 (tutte le fasi).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116,4 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n 036830040 (in base 10), 133YUS (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a., 22036 Erba (Como) Italia, viaLicinio, 11 (tutte le fasi).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g, pari a ceftazidima 1 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 116,4 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere - A.I.C. n 036830053 (in base 10), 133YV5 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a., 22036 Erba (Como) Italia, via Licinio, 11 (tutte le fasi).

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 2,328 g pari a ceftazidima 2 g;

eccipiente: sodio carbonato 232,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di «Antizima» risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n 036830014 - «250 mg/1ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,40 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,31 euro;

confezione: A.I.C. n 036830026 - «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,70 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,80 euro;

confezione: A.I.C. n 036830038 - «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,94 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,50 euro;

confezione: A.I.C. n 036830040 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,18 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,20 euro;

confezione: A.I.C. n 036830053 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,97 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 21,40 euro.

Condizioni e modalità d'impiego: per le confezioni: A.I.C. n. 036830014 - «250 mg/1ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml; A.I.C. n 036830026 - «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml; A.I.C. n 036830038 - « 1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml: si applicano le condizioni di cui alla nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n 036830014 - «250 mg/1ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n 036830026 - «500 mg/ 1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n 036830038 - «1 g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n 036830040 - «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n 036830053 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04704

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Altiazem»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1473 del 22 dicembre 2006

Specialità medicinale: ALTIAZEM.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Walter Tobagi, 8 - 20068 Peschiera Borromeo, Milano - codice fiscale 00714810157.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 025271026 - 5 flac., liof 50 mg iv + 5 fiale 5 ml

varia in:

A.I.C. n. 025271026 «50 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconi + 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 025271038 - «120 mg compresse a rilascio modificato» 24 compresse

varia in:

A.I.C. n. 025271038 - «120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04694

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Effercal D3»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1007 dell'8 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Vecchi & C Piam S.A.P.A. (codice fiscale 00244540100) con sede legale e domicilio fiscale in via Padre Semeria, 5 - 16131 Genova:

medicinale EFFERCAL D3.

confezione: A.I.C. n. 034799015 - «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine,

è ora trasferita alla società: Doc Generici S.r.l. (codice fiscale 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio, 7 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04697

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Isoptin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1010 dell'8 maggio 2007

Medicinale: ISOPTIN.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 52, 04010 - Campoverde Di Aprilia - Latina - codice fiscale 00076670595.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 020609107 - «125 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone (sospesa),

varia in:

A.I.C. n. 020609107 - «125 mg/50 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A04698

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Pentia»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1006 dell'8 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale n. 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (Roma).

Medicinale PENTIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036663019 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036663021 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 036663033 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule,

è ora trasferita alla società: Chiesi farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 01513360345) con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04696

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002:

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
C02CA04	Doxazosina	30 unità 2 mg - uso orale 20 unità 4 mg - uso orale

Nuove confezioni di riferimento che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
M01AC06	Meloxicam	30 unità 7,5 mg - uso orale

07A04625

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-123) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00